Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 104° — Numero 72

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Venerdì, 15 marzo 1963 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652 361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8503

SOMMARIO

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Ricompense al valor militare concesse per attività partigiana dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri . . . Pag. 1363

LEGGI E DECRETI

1962

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 novembre 1962, n. **2028**.
Costituzione del Consorzio nazionale «Appio» fra cooperative di produzione e lavoro, con sede in Formia (Latina) . . . Pag. 1364

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 1962, n. **2029**.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Goito (Mantova) . Pag. 1364

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 dicembre 1962, n. **2030**.
Autorizzazione, all'Istituto italiano di medicina sociale, con sede in Roma, ad acquistare porzioni dell'immobile, sito in Roma, via Pasquale Stanislao Mancini, n. 28. Pag. 1364

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1962, n. **2031**.
Riconoscimento della personalità giuridica della «Associazione nazionale fra allevatori di suini di razza Large White», con sede in Bologna . . . . Pag. 1364

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 dicembre 1962, n. **2032**.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola statale di avviamento professionale commerciale di Bedizzole (Brescia) . . . . . . Pag. 1364

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 dicembre 1962, n. **2033**.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola professionale di avviamento commerciale di Vigarana Mainarda (Ferrara) . . . . Pag. 1365

1963

LEGGE 18 febbraio 1963, n. **190**.
Modifiche in materia di imposta generale sull'entrata al trattamento dei lavori in oro, in platino ed in argento. Pag. 1365

LEGGE 2 marzo 1963, n. **191**.
Proroga delle locazioni di immobili adibiti ad uso di albergo, pensione, locanda e del vincolo alberghiero. Pag. 1365

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 gennaio 1963, n. **192**.
Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma . . Pag. 1366

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 gennaio 1963, n. **193**.
Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Ferrara Pag. 1367

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 gennaio 1963, n. **194**.
Rettifica di confine fra i comuni di Ruffano e di Supersano (Lecce) . . . Pag. 1367

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 1963, n. **195**.
Modificazioni del regime daziario di alcuni prodotti. Pag. 1368

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 1963, n. **196**.
Modificazioni del regime daziario di alcuni prodotti agricoli . . . . . Pag. 1369

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1963, n. **197**.
Erezione in ente morale della Fondazione «Ercole Carcano», con sede in Mandello del Lario (Como) Pag. 1370

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1963, n. **198**.
Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Martino Vescovo, sita in frazione Leonacco del comune di Tricesimo (Udine) . . . . Pag. 1370

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1963, n. 199.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia dell'Immacolata Concezione, nel comune di Monte Sant'Angelo (Foggia) Pag. 1370

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1963, n. 200.
Riconoscimento, agli effetti civili, del trasferimento della sede della Parrocchia di San Nicola di Bari, sita in Presenzano (Caserta) dalla Chiesa omonima a quella SS.ma Annunziata, nello stesso comune . . . Pag. 1370

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1963, n. 201.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Nostra Signora di Guadalupe e San Filippo Martire in Roma . . . . Pag. 1371

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1963, n. 202.
Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa dell'Immacolata Concezione, sita nel comune di Arona (Novara) . . . . Pag. 1371

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 gennaio 1963, n. 203.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia della B.M.V. di Lourdes, in frazione Cambio del comune di Villadose (Rovigo) Pag. 1371

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1963, n. 204.
Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Sant'Ubaldo, sita in località Pianacci del comune di Mondavio (Pesaro e Urbino) Pag. 1371

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 febbraio 1963, n. 205.
Riconoscimento della personalità giuridica della Casa di procura, con sede in Roma, della Congregazione delle Figlie Povere di San Giuseppe Calasanzio, vulgo « Suore Calasanziane » Pag. 1371

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1963, n. 206.
Erezione in ente morale dell'Associazione « Opera assistenza lavoratrici Divina Provvidenza », con sede in Arezzo. Pag. 1371

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1963.
Revoca del periodo medio di occupazione ai fini degli assegni familiari attribuito con decreto ministeriale 3 maggio 1957 al Gruppo autonomo facchini di San Martino in Argine (Bologna) Pag. 1371

DECRETO MINISTERIALE 5 gennaio 1963.
Revoca di periodi medi di occupazione ai fini degli assegni familiari attribuiti con decreto ministeriale 14 gennaio 1957 ad alcune Carovane di facchini della provincia di Cremona . Pag. 1372

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1963.
Revoca del periodo medio di occupazione ai fini degli assegni familiari attribuito con decreto ministeriale 12 giugno 1958 alla Carovana facchini C.I.S.L. di Montenero di Bisaccia (Campobasso) . . . . . Pag. 1372

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1963.
Revoca del periodo medio di occupazione ai fini degli assegni familiari attribuito con decreto ministeriale 20 dicembre 1958 alla Carovana facchini di Dello (Brescia). Pag. 1372

DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 1963.
Revoca del periodo medio di occupazione ai fini degli assegni familiari attribuito con decreto ministeriale 27 marzo 1959 alla Carovana caricatori-cavatori di Mussons di Morsano al Tagliamento (Udine) . . . . . . Pag. 1372

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1963.
Revoca di periodi medi di occupazione ai fini degli assegni familiari attribuiti con decreto ministeriale 9 luglio 1960 ad alcune Carovane di facchini della provincia di Teramo . Pag. 1373

DECRETO MINISTERIALE 11 gennaio 1963.
Revoca del periodo medio di occupazione ai fini degli assegni familiari attribuito con decreto ministeriale 18 ottobre 1960 alla Carovana facchini I.M.A., di Sesto ed Uniti (Cremona) . . . Pag. 1373

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1963.
Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Potenza . . Pag. 1373

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle finanze:

Delimitazione di zone agrarie della provincia di Frosinone colpite da eventi naturali di carattere eccezionale Pag. 1374

Delmitazione di zone agrarie della provincia di Lecce colpite da eventi naturali di carattere eccezionale Pag. 1374

Delimitazione di zone agrarie della provincia di Bari colpite da eventi naturali di carattere eccezionale Pag. 1374

Delimitazione di zone agrarie della provincia di Palermo colpite da eventi naturali di carattere eccezionale Pag. 1374

Delimitazione di zone agrarie della provincia di Roma colpite da eventi naturali di carattere eccezionale Pag. 1374

Delimitazione di zone agrarie della provincia di Messina colpite da eventi naturali di carattere eccezionale Pag. 1374

Delimitazione di zone agrarie della privincia di Nuoro colpite da eventi naturali di carattere eccezionale Pag. 1374

Delimitazione di zone agrarie della provincia di Asti colpite da eventi naturali di carattere eccezionale Pag. 1374

Delimitazione di zone agrarie della provincia di Viterbo colpite da eventi naturali di carattere eccezionale Pag. 1375

Delimitazione di zone agrarie della provincia di Gorizia colpite da eventi naturali di carattere eccezionale Pag. 1375

Delimitazione di zone agrarie della provincia di Reggio Calabria colpite da eventi naturali di carattere eccezionale. Pag. 1375

Delimitazione di zone agrarie della provincia di Catanzaro colpite da eventi naturali di carattere eccezionale Pag. 1375

Delimitazione di zone agrarie della provincia di Salerno colpite da eventi naturali di carattere eccezionale Pag. 1375

Delimitazione di zone agrarie della provincia di Brindisi colpite da eventi naturali di carattere eccezionale Pag. 1375

Delimitazione di zone agrarie della provincia di Ragusa colpite da eventi naturali di carattere eccezionale Pag. 1375

Delimitazione di zone agrarie della provincia di Forlì colpite da eventi naturali di carattere eccezionale Pag. 1375

Ministero dei lavori pubblici - Provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Campania ed il Molise - Sede in Napoli: Approvazione del piano di zona del comune di Flumeri . . . . . . Pag. 1375

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 1376

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Sostituzione del commissario liquidatore della Società cooperativa agricola e forestale « Caudina », con sede in Cervinara (Avellino) . . . . Pag. 1376

Sostituzione del commissario liquidatore della Società cooperativa agricola « Lega contadini di San Vito Romano », con sede in San Vito Romano (Roma) Pag. 1376

Sostituzione del commissario liquidatore della Cooperativa di consumo « Fra il personale civile e militare della regia marina, dipendente dalla Direzione dei servizi del genio navale di Castellammare di Stabia, ed i congiunti degli operai della regia corderia dispersi o prigionieri - CO. MAR », con sede in Castellammare di Stabia (Napoli). Pag. 1376

Nomina del commissario liquidatore della Società cooperativa edilizia edificatrice Baracca, con sede in Milano. Pag. 1376

Revoca del decreto ministeriale in data 19 dicembre 1962, con il quale sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della Società cooperativa agricola, industriale « Monfenera », con sede in Pederobba (Treviso), ed era stato nominato un commissario governativo Pag. 1377

Ministero della difesa-Esercito: Rettifiche apportate a precedenti decreti di ricompense al valor militare Pag. 1377

Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio: Estratto dal verbale di nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Villafrati (Palermo), in liquidazione coatta Pag. 1377

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della difesa-Marina: Concorso per esami e per titoli a venti posti di tenente medico in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo. Pag. 1377

Ministero dell'interno:

Graduatoria del concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Gubbio (Perugia). Pag. 1382

Graduatoria del concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Catania Pag. 1383

Ministero della difesa-Marina: Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso ad otto posti di tenente di Porto in servizio permanente effettivo ruolo normale Pag. 1383

Ufficio medico provinciale di Sondrio: Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Sondrio Pag. 1383

Ufficio medico provinciale di Brindisi: Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Brindisi Pag. 1383

Ufficio medico provinciale di Rieti: Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Rieti Pag. 1384

Ufficio veterinario provinciale di Bari: Graduatoria generale del concorso per il conferimento di un posto di veterinario comunale addetto al mercato ittico all'ingrosso del comune di Molfetta Pag. 1384

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ricompense al valor militare concesse per attività partigiana dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Decreto presidenziale 5 agosto 1962
registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 1962
registro n. 6 Presidenza, foglio n. 140

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

FENU Pietro Vito, nato a Pattada (Sassari) il 23 novembre 1915, partigiano combattente. — Comandante di un nucleo facente parte di una banda partigiana, veniva attaccato da rilevanti forze tedesche. Guidando i propri uomini al combattimento con sommo ardimento, infliggeva gravi perdite al nemico costringendolo a retrocedere. Successivamente, con l'incarico di vice comandante di banda, proseguiva valorosamente nella lotta portando a compimento, con sprezzo del pericolo, numerose temerarie imprese. — Bosco Martese (Teramo) Acquasanta (Ascoli Piceno), 25 settembre 1943-22 giugno 1944.

(479)

Decreto presidenziale 10 maggio 1962
registrato alla Corte dei conti il 5 novembre 1962,
registro n. 6 Presidenza, foglio n. 165

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

TOGNOLI Clemente-Napoleone, nato a Corteno Golgi (Brescia) l'11 settembre 1920, partigiano combattente. — Comandante di brigata, in un combattimento contro preponderanti forze nazifasciste, benchè gravemente ferito, alla testa dei propri uomini era loro d'incitamento ed esempio persistendo nella lotta fin tanto che il nemico, battuto, non si ritirava. — Alta Vallecamonica, 2 maggio 1945.

(925)

Decreto presidenziale 15 giugno 1962
registrato alla Corte dei conti il 5 novembre 1962
registro n. 6 Presidenza, foglio n. 166

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

DI CARPEGNA Nolfo, nato a Roma il 5 febbraio 1913, partigiano combattente. — Commissario politico di Brigata, in una lunga estenuante battaglia era di esempio ai comandanti e gregari per abnegazione e sprezzo del pericolo portandosi sulle posizioni più avanzate attacate da preponderanti forze tedesche e non tralasciando di prodigarsi fin tanto che il nemico non si ritirava. Fulgido esempio di attaccamento al dovere e di sprezzo del pericolo. — Mortirolo, agosto 1944-maggio 1945.

(1117)

Decreto presidenziale 4 settembre 1962
registrato alla Corte dei conti il 17 ottobre 1962
registro n. 6 Presidenza, foglio n. 67

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA DI BRONZO

CONTI Michele fu Guglielmo, nato ad Asti il 2 settembre 1914, partigiano combattente. — Valoroso animatore della Resistenza, nel corso di un combattimento era di esempio agli uomini della sua formazione attaccata da preponderanti forze nemiche. Benchè gravemente ferito, continuava nella lotta fin tanto che il nemico non retrocedeva. — Isola d'Asti, 5 dicembre 1944.

(731)

Decreto presidenziale 27 settembre 1962
registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1962
registro n. 7 Presidenza, foglio n. 257

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA DI BRONZO

D'ANGELO Gisberto di Pietro, nato a Castel di Lama il 15 agosto 1916, partigiano combattente. — Valoroso organizzatore della Resistenza, con grande sprezzo del pericolo si recava al Comando nemico per chiedere la scarcerazione di alcuni cittadini arbitrariamente arrestati e riusciva nel compito. — Umito di Acquasanta (Ascoli Piceno), 11 marzo 1944.

(1370)

Decreto presidenziale 27 settembre 1962
registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 1962
registro n. 7 Presidenza, foglio n. 78

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

CROCE DI GUERRA

BRUSADIN Umberto-Annibale, nato a Casale sul Sile (Treviso) il 10 giugno 1910, partigiano combattente. — Con alto senso del dovere e con completa dedizione guidava la propria squadra in ardimentose azioni. Catturato dal nemico, non cedeva alle minacciose continue pressioni fattegli per avere notizie sulla Resistenza. — Fronte militare clandestino, 9 settembre 1943-giugno 1944.

(1116)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 novembre 1962, n. 2028.

Costituzione del Consorzio nazionale « Appio » fra cooperative di produzione e lavoro, con sede in Formia (Latina).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 25 giugno 1909, n. 422, ed il regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, emanato in esecuzione di essa;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302;

Vista l'istanza del presidente del Consorzio nazionale « Appio » fra cooperative di produzione e lavoro, con sede in Formia (Latina), in data 25 maggio 1960, con la quale si chiede la costituzione del Consorzio stesso e l'approvazione del suo statuto organico;

Visto il verbale della riunione in data 27 febbraio 1960 dei delegati delle cooperative promotrici, in cui viene decisa la costituzione del suddetto Consorzio e deliberata l'adozione del relativo statuto nel testo in precedenza approvato dalle cooperative costituenti il Consorzio stesso, ai sensi dell'art. 59 del menzionato regolamento 12 febbraio 1911, n. 278;

Udito, in via d'urgenza, il Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, ai sensi dell'art. 19, lettera *b*) del succitato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Visto il nuovo testo di statuto quale risulta dopo le modifiche approvate all'unanimità dall'assemblea totalitaria dei delegati — in forza del mandato ad essi conferito dai competenti organi delle cooperative consorziate — nelle riunioni tenute il 20 gennaio e il 12 agosto 1962;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

E' costituito il Consorzio nazionale « Appio » fra cooperative di produzione e lavoro, con sede in Formia (Latina), ed è approvato il relativo statuto, composto di numero cinquantacinque articoli, che, visto e firmato dal Ministro proponente, viene allegato al presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 novembre 1962

SEGNI

BERTINELLI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1963
Atti del Governo, registro n. 166, *foglio n.* 4. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 1962, n. 2029.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Goito (Mantova).

N. 2029. Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Goito (Mantova), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1963
Atti del Governo, registro n. 165, *foglio n.* 71. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 dicembre 1962, n. 2030.

Autorizzazione, all'Istituto italiano di medicina sociale, con sede in Roma, ad acquistare porzioni dell'immobile, sito in Roma, via Pasquale Stanislao Mancini, n. 28.

N. 2030. Decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di intesa con il Ministro per la sanità, l'Istituto italiano di medicina sociale, con sede in Roma, viene autorizzato ad acquistare per il prezzo complessivo di L. 181.000.000 (centottantunomilioni) dalla Società per azioni « Flaminia Mancini » le porzioni dell'immobile, sito in Roma, via Pasquale Mancini, n. 28, contraddistinto nel vecchio catasto urbano di Roma ai mappali 2357/1 e 2357/2 della mappa n. 153.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1963
Atti del Governo, registro n. 166, *foglio n.* 5. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1962, n. 2031.

Riconoscimento della personalità giuridica della « Associazione nazionale fra allevatori di suini di razza Large White », con sede in Bologna.

N. 2031. Decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, viene riconosciuta la personalità giuridica della « Associazione nazionale fra gli allevatori di suini di razza Large White », con sede in Bologna, e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1963
Atti del Governo, registro n. 165, *foglio n.* 82. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 dicembre 1962, n. 2032.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola statale di avviamento professionale commerciale di Bedizzole (Brescia).

N. 2032. Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola statale di avviamento professionale commerciale di Bedizzole (Brescia), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1963
Atti del Governo, registro n. 165, *foglio n.* 70. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 dicembre 1962, n. 2033.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola professionale di avviamento commerciale di Vigarana Mainarda (Ferrara).

N. 2033. Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola professionale di avviamento commerciale di Vigarana Mainarda (Ferrara), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1963
Atti del Governo, registro n. 165, foglio n. 72. — Villa

LEGGE 18 febbraio 1963, n. 190.
Modifiche in materia di imposta generale sull'entrata al trattamento dei lavori in oro, in platino ed in argento.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Articolo unico.

Per gli atti economici relativi al commercio dei prodotti sottoelencati l'imposta generale sull'entrata è dovuta nella misura del 4 per cento dell'entrata imponibile:

a) lavori in oro ed in platino, esclusi i lavori per uso industriale e di laboratorio;

b) articoli con parti o guarnizioni di oro o di platino, compresi gli orologi da tasca o da polso con cassa in oro o in platino ed escluse le penne stilografiche col solo pennino d'oro;

c) prodotti e lavori fatti esclusivamente in argento o nei quali l'argento costituisce l'elemento di prezzo prevalente.

La stessa aliquota si applica per l'importazione dall'estero dei prodotti sopra elencati.

In tali sensi restano modificati l'articolo 4 della legge 7 gennaio 1949, n. 1, e l'articolo 2 della legge 4 marzo 1952, n. 110.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 febbraio 1963

SEGNI

Fanfani — Trabucchi — Tremelloni — La Malfa

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco

LEGGE 2 marzo 1963, n. 191.
Proroga delle locazioni di immobili adibiti ad uso di albergo, pensione, locanda e del vincolo alberghiero.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

La scadenza convenzionale o legale dei contratti di locazione di immobli adibiti ad uso di albergo, pensione o locanda, che abbiano avuto inizio anteriormente al 1° febbraio 1947, è prorogata sino al 31 dicembre 1964.

Art. 2.

I canoni delle locazioni prorogate ai sensi della presente legge, già aumentati a norma degli articoli 1, 2, 3, primo comma, del decreto legislativo 6 dicembre 1946, n. 424, e successive modificazioni, possono essere ulteriormente aumentati, con decorrenza dal 1° gennaio 1963, per il primo anno di proroga e dal 1° gennaio 1964 per il secondo anno di proroga, nella misura del 30 per cento per ciascun anno e sono applicabili con riferimento al canone legale dovuto al 31 dicembre dell'anno precedente.

Resta ferma l'efficacia degli aumenti comunque intervenuti tra le parti, a meno che essi siano inferiori al canone che risulterebbe, applicando a quelli dovuti anteriormente alle convenzioni, gli aumenti previsti dal decreto legislativo 6 dicembre 1946, n. 424, e dalle successive disposizioni in materia comprese quelle della presente legge. In tal caso il conduttore deve al locatore il canone risultante dall'applicazione di dette disposizioni.

Art. 3.

Per effetto degli aumenti disposti nell'articolo precedente, l'ammontare complessivo dei canoni non può essere superiore a cento volte l'ammontare dei canoni legali dovuti anteriormente al decreto legislativo 6 dicembre 1946, n. 424.

Art. 4.

Il vincolo di destinazione alberghiera previsto nelle leggi 24 luglio 1936, n. 1692, 18 gennaio 1939, n. 376, e successive disposizioni, nonchè la proroga delle locazioni di cui al precedente articolo 1 non si applicano qualora proprietario dell'immobile adibito ad uso alberghiero sia un Ente pubblico il quale ne chieda la disponibilità per i propri fini istituzionali.

Art. 5.

Il locatore può far cessare la proroga, dandone avviso al conduttore almeno quattro mesi prima della data in cui intenda conseguire la disponibilità dell'immobile, quando intenda gestire l'esercizio personalmente o farlo gestire da un proprio figlio.

Il provvedimento che dispone il rilascio dell'immobile perde la sua efficacia qualora, entro sei mesi dal rilascio, il locatore od il figlio non assumano effettivamente la gestione dell'esercizio o la cedano a terzi.

In tali casi il conduttore ha diritto al ripristino della locazione nonchè al risarcimento dei danni.

Art. 6.

Per l'esercizio delle facoltà previste nell'articolo precedente il locatore deve ottenere il nulla osta del Ministero del turismo e dello spettacolo, che lo potrà concedere previo giudizio sulle offerte garanzie di capacità professionale e di idoneità delle migliorie.

Art. 7

Il locatore può far cessare la proroga dandone avviso al conduttore almeno 4 mesi prima della data in cui intenda conseguire la disponibilità dell'immobile, quando si proponga di ricostruire l'immobile, ferma restando la destinazione alberghiera, o di apportare allo immobile, adibito ad albergo o a pensione, notevoli migliorie che ne aumentino la capacità ricettiva, o che comunque comportino un passaggio dell'azienda a categoria superiore.

La domanda di cessazione della proroga, corredata dal progetto delle opere, è subordinata al preventivo parere favorevole del Ministero del turismo e dello spettacolo.

Qualora il locatore, ottenuto il rilascio dell'immobile, non dia, entro quattro mesi dal rilascio stesso, inizio ai lavori, e non li completi entro il termine che sarà stabilito dal Ministero del turismo e dello spettacolo, il provvedimento che dispone il rilascio perde la sua efficacia ed il conduttore ha diritto al rispristino della locazione ed al risarcimento dei danni.

Art. 8.

Per gli immobili soggetti alla proroga di cui alla presente legge rimarranno invariati agli effetti della imposta e delle sovrimposte sui fabbricati, per tutta la durata della proroga, gli imponibili definiti per l'anno sociale 1962.

Art. 9.

Per quanto non previsto nei precedenti articoli, continuano ad avere vigore le disposizioni vigenti.

Art. 10.

La proroga di cui all'articolo 1 si applica anche nei casi in cui sia stata intimata licenza se il locatario occupi ancora l'immobile alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 11.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed ha effetto dal 1° gennaio 1963.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 marzo 1963

SEGNI

FANFANI — BOSCO — FOLCHI

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 gennaio 1963, n. 192.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350, modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734 e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 54. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lettere sono aggiunti quelli di:

« Archeologia e storia dell'arte del vicino oriente antico:

Hittitologia ».

L'insegnamento complementare di « Assiriologia ed Archeologia orientale » è sostituito con quello di « Assiriologia ».

Art. 64. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Materie letterarie sono aggiunti quelli di:

« Letteratura ibero-americana » e « Storia della musica ».

Art. 65. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia è aggiunto quello di: « Storia del teatro e dello spettacolo ».

Art. 66. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere sono aggiunti quelli di:

« Letteratura ibero-americana;

Lingua e letteratura portoghese ».

Art. 78. — Agli Istituti annessi alla Facoltà di medicina e chirurgia è aggiunto quello di « Semeiotica chirurgica ».

Art. 79. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina e chirurgia è aggiunto quello di « Biochimica applicata ».

Art. 97. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze biologiche sono aggiunti quelli di « Citogenetica » « Genetica umana » e « Genetica dei microorganismi ».

Art. 138, relativo alla propedeuticità del corso di laurea in Architettura è modificato nel senso che è abrogata la propedeuticità per l'iscrizione ai corsi e agli esami dell'insegnamento di « Scienza delle costruzioni I » nei riguardi dell'insegnamento di « Tecnologia dei materiali e tecnica delle costruzioni ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 gennaio 1963

SEGNI

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *marzo* 1963
Atti del Governo, registro n. 166, *foglio n.* 6. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 gennaio 1963, n. 193.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Ferrara.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1207 e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 30. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti quelli di:

14) Genetica umana;
15) Istochimica normale e patologica.

Art. 48. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze naturali sono aggiunti quelli di:

20) Topografia antica e biofisica della antichità spinetica;
21) Entomologia agraria.

Art. 53. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze biologiche sono aggiunti quelli di:

14) Topografia antica e biofisica della antichità spinetica;
15) Entomologia agraria.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 gennaio 1963

SEGNI

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *marzo* 1963
Atti del Governo, registro n. 166, *foglio n.* 7. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 gennaio 1963, n. 194.

Rettifica di confine fra i comuni di Ruffano e di Supersano (Lecce).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Ruffano in data 11 maggio 1959, n. 12, e 27 giugno 1961, n. 13, e del Consiglio comunale di Supersano in data 5 novembre 1959, n. 46, con le quali è stata chiesta una rettifica di confine fra quei Comuni;

Visto che le condizioni della rettifica stessa sono state fissate d'accordo dai Consigli comunali, con le deliberazioni suindicate;

Vista la deliberazione del Consiglio provinciale di Lecce in data 23 gennaio 1960, n. 20, con la quale è stato espresso parere favorevole in ordine alla rettifica di confine in parola;

Udito il parere espresso dalla prima sezione del Consiglio di Stato nell'adunanza dell'11 dicembre 1962, n. 2632;

Visti gli articoli 32, capoverso, e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

Art. 1.

Il confine fra i comuni di Ruffano e di Supersano, in provincia di Lecce, è rettificato secondo la linea risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva, annesse al presente decreto.

Art. 2.

Il prefetto della provincia di Lecce, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà alla separazione patrimoniale ed al riparto delle attività e passività fra i comuni di Ruffano e di Supersano.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 gennaio 1963

SEGNI

TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *marzo* 1963
Atti del Governo, registro n. 166, *foglio n.* 12. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 1963, n. 195.

Modificazioni del regime daziario di alcuni prodotti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le leggi 24 dicembre 1949, n. 993; 7 dicembre 1952, n. 1846; 3 novembre 1954, n. 1077; 6 marzo 1957, n. 68; 24 luglio 1959, n. 693; 20 dicembre 1960, n. 1527 e 26 gennaio 1962, n. 6;

Viste la tariffa dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto presidenziale 21 dicembre 1961, n. 1339, e successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 5 aprile 1950, n. 295, che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, e le successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 1976, che ratifica e dà esecuzione alle seguenti Convenzioni internazionali firmate dall'Italia a Bruxelles l'11 gennaio 1951: Convenzione sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali e relativo annesso; Convenzione sul valore in dogana delle merci e relativi annessi; Convenzione per la creazione di un Consiglio di cooperazione doganale e relativo annesso; Protocollo relativo al gruppo di studi per l'Unione doganale europea;

Vista la legge 25 aprile 1957, n. 358, che ratifica e dà esecuzione al Protocollo di rettifica alla Convenzione di Bruxelles del 15 dicembre 1950 sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali, firmato a Bruxelles il 1° luglio 1955;

Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766, che ratifica e dà esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Parigi il 18 aprile 1951: Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e relativi annessi; Protocollo sui privilegi e le immunità della Comunità; Protocollo sullo statuto della Corte di giustizia; Protocollo sulle relazioni con il Consiglio d'Europa; Convenzione relativa alle disposizioni transitorie;

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, che ratifica e dà esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Roma il 25 marzo 1957: *a*) Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica ed Atti allegati; *b*) Trattato che istituisce la Comunità economica europea ed Atti allegati; *c*) Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunità europee;

Visti il decreto presidenziale 24 dicembre 1960, numero 1584, che dà applicazione alla decisione del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee del 13 febbraio 1960, che stabilisce la Tariffa doganale comune e successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 28 luglio 1962, n. 1002, che ratifica e dà esecuzione agli Accordi internazionali firmati ad Atene il 9 luglio 1961 e agli Atti connessi, relativi alla Associazione tra la Comunità economica europea e la Grecia;

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità di apportare modificazioni al regime daziario per determinati prodotti;

Sentita la Commissione parlamentare, costituita a norma dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993, e successive aggiunte e modificazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e la marina mercantile;

Decreta:

Art. 1.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai prodotti compresi nelle voci della vigente tariffa dei dazi doganali d'importazione elencate nella annessa tabella, firmata dal Ministro per le finanze, si applicano i dazi a fianco di ciascuna voce indicati.

Art. 2.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai prodotti compresi nelle voci di tariffa sottoindicati, provenienti dagli altri Stati membri della Comunità economica europea, scortati dai certificati prescritti, si applicano i dazi a fianco di ciascuna voce indicati:

Voce	Dazio
28.19-A	10,50 %
28.27	14,70 %
28.30-A-VII-a	8,40 %
28.41-B-II-a	12,60 %
28.47-B-I-c	10,80 %
28.47-B-I-d	10,80 %
28.55-C-I	8 — %
32.07-A-V-a	10,80 %
59.17-B-I-a	7,80 %
61.06-B-I-b	9 — %
78.02	10,50 %
78.03	10,50 %
78.04-A-I	9 — %
78.04-A-II	9 — %
78.04-B	6 — %
78.05-A-I	10,50 %
78.05-A-II	10,50 %
78.05-B	10,50 %
79.02-A	7 — %
79.02-B	10,50 %
79.03-A	9,80 % con un dazio minimo di L. 23,80 per kg. netto
79.03-B-II	10,50 %
85.02-B	7,50 %
85.04-A	13,20 %
85.07-A-I	9 — %
85.07-A-II	15,50 %
85.07-B-I	12,50 %
85.07-B-II	15,50 %
85.23-B-I-a-1	15 — %
85.23-B-I-a-2	15 — %
93.07-B-II-a-2-aa-*alfa*	14 — %

Art. 3.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto il dazio previsto per i prodotti compresi nella voce numero 45.01-B-III, di cui all'annessa tabella, per le provenienze dagli altri Stati membri della Comunità economica europea, scortate dai prescritti certificati, nonchè i dazi previsti per i prodotti compresi nelle voci numeri 85.02-B, 85.07-A-I, 85.07-A-II, 85.07-B-I e 85.07-B-II, di cui al precedente art. 2, sono da sotto-

porre alla riduzione temporanea del 10%, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1962, n. 1274.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 marzo 1963

SEGNI

FANFANI — TRABUCCHI — PICCIONI — TREMELLONI — LA MALFA — RUMOR — COLOMBO — PRETI — MACRELLI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1963
Atti del Governo, registro n. 166, foglio n. 23. — VILLA

TABELLA

Voci della tariffa dei dazi doganali d'importazione	Dazio sul valore %	
	Per provenienze C.E.E. scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
07.01-A-I-b	esenzione	10
07.01-A-III-b-2	esenzione	14,50
07.01-F-I-a	esenzione	9,90
07.01-G-I-b	esenzione	11,40
07.01-G-II-a	esenzione	11,40
07.01-G-III	esenzione	11,40
07.01-H-I	esenzione	8,50
07.01-H-II	esenzione	12
07.01-M-I	esenzione	6,80 con una riscossione minima di 1,24 U.C. per 100 kg. di peso netto
07.02-B	esenzione	12
07.03-A-I	esenzione	8
07.05-A-I-a	esenzione	9
07.05-A-I-b	esenzione	4,80
07.05-A-II	esenzione	9
07.05-B-I	esenzione	5
07.05-B-II	esenzione	7
08.01-A-IV-b	esenzione	12
08.01-B	esenzione	20
08.12-A	esenzione	8
08.12-B	esenzione	8
08.12-C	esenzione	13,20
08.12-D	esenzione	8
15.07-B-II-a-2-aa-*beta*	esenzione	17
20.02-G	esenzione	18,40
45.01-A	5	5
45.01-B-I	10	10
45.01-B-II	10	10
45.01-B-III	16,20	15
78.01-B	9	10
79.01-B	9,90	11

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 1963, n. 196.

Modificazioni del regime daziario di alcuni prodotti agricoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le leggi 24 dicembre 1949, n. 993; 7 dicembre 1952, n. 1846; 3 novembre 1954, n. 1077; 6 marzo 1957, n. 68; 24 luglio 1959, n. 693; 20 dicembre 1960, n. 1527 e 26 gennaio 1962, n. 6;

Viste la tariffa dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto presidenziale 21 dicembre 1961, n. 1339, e successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 5 aprile 1950, n. 295, che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, e le successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 1976, che ratifica e dà esecuzione alle seguenti Convenzioni internazionali firmate dall'Italia a Bruxelles l'11 gennaio 1951: Convenzione sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali e relativo annesso; Convenzione sul valore in dogana delle merci e relativi annessi; Convenzione per la creazione di un Consiglio di cooperazione doganale e relativo annesso; Protocollo relativo al gruppo di studi per l'Unione doganale europea;

Vista la legge 25 aprile 1957, n. 358, che ratifica e dà esecuzione al Protocollo di rettifica alla Convenzione di Bruxelles del 15 dicembre 1950 sulla Nomenclatura per la classificazione delle meroi nelle tariffe doganali, firmato a Bruxelles il 1° luglio 1955;

Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766, che ratifica e dà esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Parigi il 18 aprile 1951: Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e relativi annessi; Protocollo sui privilegi e le immunità della Comunità; Protocollo sullo statuto della Corte di giustizia; Protocollo sulle relazioni con il Consiglio d'Europa; Convenzione relativa alle disposizioni transitorie;

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, che ratifica e dà esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Roma il 25 marzo 1957: *a*) Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica ed Atti allegati; *b*) Trattato che istituisce la Comunità economica europea ed Atti allegati; *c*) Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunità europee;

Visti il decreto presidenziale 24 dicembre 1960, numero 1584, che dà applicazione alla decisione del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee del 13 febbraio 1960, che stabilisce la Tariffa doganale comune e successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 28 luglio 1962, n. 1002, che ratifica e dà esecuzione agli Accordi internazionali firmati ad Atene il 9 luglio 1961 e agli Atti connessi, relativi alla Associazione tra la Comunità economica europea e la Grecia;

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità di apportare modificazioni al regime daziario per determinati prodotti;

Sentita la Commissione parlamentare, costituita a norma dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993, e successive aggiunte e modificazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile;

Decreta:

Art. 1.

Per i prodotti indicati nella annessa tabella, firmata dal Ministro per le finanze, provenienti dagli altri Stati membri della Comunità economica europea senza i certificati prescritti e per le altre provenienze estranee alla predetta Comunità, il regime daziario previsto dalla vigente tariffa doganale si applica temporaneamente, dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 aprile 1963, nella misura fissata per ciascun prodotto nella tabella stessa.

Art. 2.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'olio di oliva vergine in imballaggi immediati di contenuto netto di 20 kg. o meno (voce di tariffa ex 15.07-B-II-a-1), proveniente dagli altri Stati membri della Comunità economica europea, scortato dai certificati prescritti, è ammesso all'importazione in esenzione da dazio.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 marzo 1963

SEGNI

FANFANI — TRABUCCHI — PICCIONI — TREMELLONI — LA MALFA — RUMOR — COLOMBO — PRETI — MACRELLI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1963
Atti del Governo, registro n. 166, foglio n. 24. — VILLA

TABELLA

Voce della tariffa	Denominazione della merce	Dazio sul valore %
07.01-A-III-b-2	Patate, altre, non nominate, altre	5
07.05	Legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati	2
15.07-B-II-a-ex 1-; 2-aa	Olio di oliva vergine	2

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1963, n. 197.

Erezione in ente morale della Fondazione « Ercole Carcano », con sede in Mandello del Lario (Como).

N. 197. Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la Fondazione « Ercole Carcano », con sede in Mandello del Lario (Como) viene eretta in ente morale e ne viene approvato, con un'aggiunta, lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1963
Atti del Governo, registro n. 165, foglio n. 41. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1963, n. 198.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Martino Vescovo, sita in frazione Leonacco del comune di Tricesimo (Udine).

N. 198. Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Martino Vescovo, sita in frazione Leonacco del comune di Tricesimo (Udine).

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1963
Atti del Governo, registro n. 165, foglio n. 31. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1963, n. 199.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia dell'Immacolata Concezione, nel comune di Monte Sant'Angelo (Foggia).

N. 199. Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Manfredonia, in data 29 ottobre 1961 integrato con dichiarazione in data 12 settembre 1962, relativo alla erezione della Parrocchia dell'Immacolata Concezione, nel comune di Monte Sant'Angelo (Foggia).

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1963
Atti del Governo, registro n. 165, foglio n. 33. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1963, n. 200.

Riconoscimento, agli effetti civili, del trasferimento della sede della Parrocchia di San Nicola di Bari, sita in Presenzano (Caserta) dalla Chiesa omonima a quella SS.ma Annunziata nello stesso comune.

N. 200. Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Calvi e Teano in data 1° luglio 1958, relativo al trasferimento della sede della Parrocchia di San Nicola di Bari con il relativo Beneficio, sita nel comune di Presenzano (Caserta), dalla Chiesa omonima nella Chiesa SS.ma Annunziata dello stesso Comune, assumendo il titolo di Chiesa parrochiale SS. Annunziata e San Nicola di Bari, e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale SS. Annunziata e San Nicola di Bari, sita nel comune di Presenzano (Caserta).

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1963
Atti del Governo, registro n. 165, foglio n. 32. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1963, n. 201.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Nostra Signora di Guadalupe e San Filippo Martire in Roma.

N. 201. Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vicario Generale di Sua Santità il Sommo Pontefice, in data 22 settembre 1960, integrato con altro decreto in data 23 settembre stesso anno e con due dichiarazioni entrambe in data 15 marzo 1962, relativo alla erezione della Parrocchia di Nostra Signora di Guadalupe e San Filippo Martire in Roma, via Aurelia, e vengono istituiti due uffici coadiutorali nella Parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1963
Atti del Governo, registro n. 165, *foglio n.* 34. — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1963, n. 202.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa dell'Immacolata Concezione, sita nel comune di Arona (Novara).

N. 202. Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa dell'Immacolata Concezione, sita nel comune di Arona (Novara).

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1963
Atti del Governo, registro n. 165, *foglio n.* 80. — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 gennaio 1963, n. 203.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia della B.M.V. di Lourdes, in frazione Cambio del comune di Villadose (Rovigo).

N. 203. Decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Adria in data 30 luglio 1961, integrato con postilla di pari data e con dichiarazione del 30 agosto stesso anno, relativo alla erezione della Parrocchia della B.M.V di Lourdes, in frazione Cambio del comune di Villadose (Rovigo), e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della Parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1963
Atti del Governo, registro n. 165, *foglio n.* 24. — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1963, n. 204.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Sant'Ubaldo, sita in località Pianacci del comune di Mondavio (Pesaro e Urbino).

N. 204. Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Sant'Ubaldo, sita in località Pianacci del comune di Mondavio (Pesaro e Urbino).

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1963
Atti del Governo, registro n. 165, *foglio n.* 58. — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 febbraio 1963, n. 205.

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa di procura, con sede in Roma, della Congregazione delle Figlie Povere di San Giuseppe Calasanzio, vulgo « Suore Calasanziane ».

N. 205. Decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa di procura, con sede in Roma, della Congregazione delle Figlie Povere di San Giuseppe Calasanzio, vulgo « Suore Calasanziane ».

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti addì, 8 marzo 1963
Atti del Governo, registro n. 165, *foglio n.* 116. — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1963, n. 206.

Erezione in ente morale dell'Associazione « Opera assistenza lavoratrici Divina Provvidenza », con sede in Arezzo.

N. 206. Decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Associazione « Opera assistenza lavoratrici Divina Provvidenza », con sede in Arezzo, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 marzo 1963
Atti del Governo, registro n. 166, *foglio n.* 19. — Villa

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1963.

Revoca del periodo medio di occupazione ai fini degli assegni familiari attribuito con decreto ministeriale 3 maggio 1957 al Gruppo autonomo facchini di San Martino in Argine (Bologna).

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35 del testo unico 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione di salari medi e di periodi di occupazione media mensile per particolari categorie di lavoratori;

Visto il decreto ministeriale 3 maggio 1957, con il quale è stato stabilito per il Gruppo autonomo facchini di San Martino in Argine (Bologna) un periodo medio di occupazione di venti giornate ai fini degli assegni familiari;

Ritenuto che sono cessate le condizioni che avevano giustificato l'attribuzione al Gruppo predetto del periodo medio indicato;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

E' revocato con effetto dal 31 dicembre 1956 il periodo medio di occupazione di venti giornate attribuite con il decreto ministeriale 3 maggio 1957 al Gruppo autonomo facchini di San Martino in Argine (Bologna).

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 gennaio 1963

p. Il Ministro: Salari

(1318)

DECRETO MINISTERIALE 5 gennaio 1963.

Revoca di periodi medi di occupazione ai fini degli assegni familiari attribuiti con decreto ministeriale 14 gennaio 1957 ad alcune Carovane di facchini della provincia di Cremona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35 del testo unico 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione di salari medi e di periodi di occupazione media mensile per particolari categorie di lavoratori;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1957, con il quale sono stati stabiliti per alcune Cooperative e Carovane di facchini e ippotrasportatori periodi medi di occupazione ai fini degli assegni familiari;

Ritenuto che per alcune Carovane di facchini sono cessate le condizioni che avevano giustificato l'attribuzione dei periodi medi indicati;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Sono revocati con le decorrenze a fianco indicate i periodi medi di occupazione attribuiti con il decreto ministeriale 14 gennaio 1957 alle Carovane di facchini di seguito indicate:

Carovana facchini di Calvatone (Cremona), decorrenza 31 dicembre 1960;

Carovana facchini Consorzio agrario di Pizzighettone (Cremona), decorrenza 30 novembre 1960;

Carovana facchini di Malagnino (Cremona), decorrenza 31 gennaio 1960;

Carovana facchini di Montodine (Cremona), decorrenza 31 marzo 1960;

Carovana facchini di Pieve d'Olmi (Cremona) decorrenza 30 novembre 1960;

Carovana facchini di Pozzaglio (Cremona), decorrenza 31 ottobre 1960,

Carovana facchini di Stagno Lombardo (Cremona), decorrenza 30 novembre 1960.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 gennaio 1963

p. *Il Ministro*: SALARI

(1317)

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1963.

Revoca del periodo medio di occupazione ai fini degli assegni familiari attribuito con decreto ministeriale 12 giugno 1958 alla Carovana facchini C.I.S.L. di Montenero di Bisaccia (Campobasso).

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35 del testo unico 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione di salari medi e di periodi di occupazione media mensile per particolari categorie di lavoratori;

Visto il decreto ministeriale 12 giugno 1958, con il quale è stato stabilito per la Carovana facchini C.I.S.L. di Montenero di Bisaccia (Campobasso) un periodo medio di occupazione di venti giornate ai fini degli assegni familiari;

Ritenuto che sono cessate le condizioni che avevano giustificato l'attribuzione alla Carovana predetta del periodo medio indicato;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

E' revocato con effetto dal 1° luglio 1961 il periodo medio di occupazione di venti giornate attribuite con il decreto ministeriale 12 giugno 1958 alla Carovana facchini C.I.S.L. di Montenero di Bisaccia (Campobasso).

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 gennaio 1963

p. *Il Ministro*: SALARI

(1319)

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1963.

Revoca del periodo medio di occupazione ai fini degli assegni familiari attribuito con decreto ministeriale 20 dicembre 1958 alla Carovana facchini di Dello (Brescia).

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art 35 del testo unico 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione di salari medi e di periodi di occupazione media mensile per particolari categorie di lavoratori;

Visto il decreto ministeriale 20 dicembre 1958, con il quale è stato stabilito per la Carovana facchini di Dello (Brescia) un periodo medio di occupazione di diciassette giornate ai fini degli assegni familiari;

Ritenuto che sono cessate le condizioni che avevano giustificato l'attribuzione alla Carovana predetta del periodo medio indicato;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

E' revocata con effetto dal 30 novembre 1961 il periodo medio di occupazione di diciassette giornate attribuito con il decreto ministeriale 20 dicembre 1958 alla Carovana facchini di Dello (Brescia).

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 gennaio 1963

p. *Il Ministro*: SALARI

(1320)

DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 1963.

Revoca del periodo medio di occupazione ai fini degli assegni familiari attribuito con decreto ministeriale 27 marzo 1959 alla Carovana caricatori-cavatori di Mussons di Morsano al Tagliamento (Udine).

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35 del testo unico 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione di salari medi e di periodi di occupazione media mensile per particolari categorie di lavoratori;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1959, con il quale è stato stabilito per la Carovana caricatori-cavatori di Mussons di Morsano al Tagliamento (Udine) un periodo medio di occupazione di quindici giornate ai fini degli assegni familiari;

Ritenuto che sono cessate le condizioni che avevano giustificato l'attribuzione alla Carovana predetta del periodo medio indicato;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

E' revocato con effetto dal 31 luglio 1959 il periodo medio di occupazione di quindici giornate attribuito con il decreto ministeriale 27 marzo 1959 alla Carovana caricatori-cavatori di Mussons di Morsano al Tagliamento (Udine).

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 gennaio 1963

p. *Il Ministro*: SALARI

(1321)

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1963.

Revoca di periodi medi di occupazione ai fini degli assegni familiari attribuiti con decreto ministeriale 9 luglio 1960 ad alcune Carovane di facchini della provincia di Teramo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35 del testo unico 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione di salari medi e di periodi di occupazione media mensile per particolari categorie di lavoratori;

Visto il decreto ministeriale 9 luglio 1960, con il quale è stato stabilito per le carovane facchini di Corropoli, Morrodoro e Notaresco in provincia di Teramo un periodo medio di occupazione rispettivamente di 15, 18 e 25 giornate ai fini degli assegni familiari;

Ritenuto che sono cessate le condizioni che avevano giustificato l'attribuzione alle Carovane predette dei periodi medi indicati;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Sono revocati con le decorrenze a fianco indicate i periodi medi di occupazione attribuiti con il decreto ministeriale 9 luglio 1960 alle Carovane di facchini di seguito indicate:

Carovana facchini di Corropoli (Teramo), decorrenza 1° gennaio 1961;

Carovana facchini di Morrodoro (Teramo), decorrenza 1° gennaio 1961;

Carovana facchini di Notaresco (Teramo), decorrenza 30 giugno 1961.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 gennaio 1963

p. *Il Ministro*: SALARI

(1322)

DECRETO MINISTERIALE 11 gennaio 1963.

Revoca del periodo medio di occupazione ai fini degli assegni familiari attribuito con decreto ministeriale 18 ottobre 1960 alla Carovana facchini I.M.A., di Sesto ed Uniti (Cremona).

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35 del testo unico 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione di salari medi e di periodi di occupazione media mensile per particolari categorie di lavoratori;

Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 1960, con il quale è stato stabilito per la Carovana facchini I.M.A., di Sesto ed Uniti (Cremona), un periodo medio di occupazione di ventiquattro giornate ai fini degli assegni familiari;

Ritenuto che sono cessate le condizioni che avevano giustificato la attribuzione alla Carovana predetta del periodo medio indicato;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

E' revocato con effetto dal 31 gennaio 1960 il periodo medio di occupazione di ventiquattro giornate attribuite con il decreto ministeriale 18 ottobre 1960 alla Carovana facchini I.M.A., di Sesto ed Uniti (Cremona).

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 gennaio 1963

p. *Il Ministro*: SALARI

(1310)

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1963.

Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Potenza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 1962, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Potenza;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Potenza n. 934 datata 8 gennaio 1963, con la quale viene prospettata la necessità di sostituire il sig. Pistone Raffaele membro della citata Commissione in rappresentanza dei lavoratori aderenti alla C.I.S.N.A.L., con il sig. Genzano Biagio;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Genzano Biagio è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di Potenza quale rappresentante dei lavoratori aderenti alla C.I.S.N.A.L., in sostituzione del sig. Pistone Raffaele.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 febbraio 1963

Il Ministro: BERTINELLI

(1190)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Delimitazione di zone agrarie della provincia di Frosinone colpite da eventi naturali di carattere eccezionale

Con decreto interministeriale in data 5 luglio 1961, integrativo del decreto in data 11 agosto 1960, sono state delimitate, a norma della legge 21 luglio 1960, n. 739, le zone agrarie della provincia di Frosinone colpite nell'anno 1960 da eventi naturali di carattere eccezionale, comprese nel territorio del comune di Ferentino.

Con lo stesso decreto è stato autorizzato nelle zone delimitate del nominato Comune lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per l'anno 1960.

(1441)

Delimitazione di zone agrarie della provincia di Lecce colpite da eventi naturali di carattere eccezionale

Con decreto interministeriale in data 13 dicembre 1961 sono state delimitate, a norma della legge 21 luglio 1960, n. 739, le zone agrarie della provincia di Lecce colpite nell'anno 1961 da eventi naturali di carattere eccezionale, comprese nel territorio dei comuni di Andrano, Collepasso, Cutrofiano, Guagnano, Maglie, Migiano, Montesano, Nociglia, Salice Salentino, Scorrano, Spongano, Squinzano, Supersano, Surano e Veglie.

Con lo stesso decreto è stato autorizzato nelle zone delimitate dei nominati Comuni lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per l'anno 1961.

(1433)

Delimitazione di zone agrarie della provincia di Bari colpite da eventi naturali di carattere eccezionale

Con decreto interministeriale in data 30 novembre 1961 sono state delimitate, a norma della legge 21 luglio 1960, n. 739, le zone agrarie della provincia di Bari colpite nell'anno 1959 da eventi naturali di carattere eccezionale, comprese nel territorio dei comuni di Andria, Canosa, Corato, Minervino Murge, Ruvo e Spinazzola.

Con lo stesso decreto è stato autorizzato nelle zone delimitate dei nominati Comuni lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per l'anno 1959.

(1434)

Delimitazione di zone agrarie della provincia di Palermo colpite da eventi naturali di carattere eccezionale

Con decreto interministeriale in data 13 febbraio 1962, sono state delimitate, a norma della legge 21 luglio 1960, n. 739, le zone agrarie della provincia di Palermo colpite nell'anno 1961 da eventi naturali di carattere eccezionale, comprese nel territorio del comune di Trabia.

Con lo stesso decreto è stato autorizzato nelle zone delimitate del nominato Comune lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per l'anno 1961.

(1437)

Con decreto interministeriale in data 5 giugno 1962, sono state delimitate, a norma della legge 21 luglio 1960, n. 739, le zone agrarie della provincia di Palermo colpite nell'anno 1962 da eventi naturali di carattere eccezionale, comprese nel territorio del comune di Vicari.

Con lo stesso decreto è stato autorizzato nelle zone delimitate del nominato Comune lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per l'anno 1962.

(1440)

Delimitazione di zone agrarie della provincia di Roma colpite da eventi naturali di carattere eccezionale

Con decreto interministeriale in data 7 febbraio 1962, sono state delimitate, a norma della legge 21 luglio 1960, n. 739, le zone agrarie della provincia di Roma colpite nell'anno 1961 da eventi naturali di carattere eccezionale, comprese nel territorio dei comuni di Albano Laziale, Bellegra, Castelgandolfo, Genazzano, Genzano, Lanuvio, Licenza, Marino, Monteflavio, Montelibretti, Montorio Romano, Moricone, Nerola, Nemi, Percile, Roccagiovine, Roma, San Vito Romano, Velletri, Vivaro Romano e Rocca di Papa.

Con lo stesso decreto è stato autorizzato nelle zone delimitate dei nominati Comuni lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per l'anno 1961.

(1436)

Delimitazione di zone agrarie della provincia di Messina colpite da eventi naturali di carattere eccezionale

Con decreto interministeriale in data 30 ottobre 1961, sono state delimitate, a norma della legge 21 luglio 1960, n. 739, le zone agrarie della provincia di Messina colpite nell'anno 1961 da eventi naturali di carattere eccezionale, comprese nel territorio dei comuni di Barcellona Pozzo di Gotto, Brolo, Capo d'Orlando, Caronia, Falcone, Gioiosa Marea, Messina, Nizza Sicilia, Piraino, Reitano, Rometta, San Fratello, San Marco D'Alunzio, Saponara Villafranca, Spadafora e Villafranca Tirrena.

Con lo stesso decreto è stato autorizzato nelle zone delimitate dei nominati Comuni lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per l'anno 1961.

(1435)

Delimitazione di zone agrarie della provincia di Nuoro colpite da eventi naturali di carattere eccezionale

Con decreto interministeriale in data 12 maggio 1962, sono state delimitate, a norma della legge 21 luglio 1960, n. 739, le zone agrarie della provincia di Nuoro colpite nell'anno 1961 da eventi naturali di carattere eccezionale, comprese nel territorio dei comuni di Arzana, Barisardo, Baunei, Dorgali, Gairo, Galtelli, Girasole, Ierzu, Ilbono, Irgoli, Lanusei, Loceri, Loculi, Lotzorai, Lula, Onifai, Orosei, Osini, Posada, Siniscola, Talana, Tertenia, Torpè, Tortoli, Triei, Ulassai, Urzulei e Villagrande.

Con lo stesso decreto è stato autorizzato nelle zone delimitate dei nominati Comuni lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per l'anno 1961.

(1439)

Delimitazione di zone agrarie della provincia di Asti colpite da eventi naturali di carattere eccezionale

Con decreto interministeriale in data 12 dicembre 1961, sono state delimitate, a norma della legge 21 luglio 1960, n. 739, le zone agrarie della provincia di Asti colpite nell'anno 1961 da eventi naturali di carattere eccezionale, comprese nel territorio dei comuni di Agliano, Antignano, Asti, Bruno, Bubbio, Calliano, Calosso, Camerano Casasco, Casorzo, Cossombrato, Castagnole Monferrato, Castelnuovo Belbo, Castelnuovo Calcea, Castelletto Molina, Cellarengo, Celle Enomondo, Chiusano, Cinaglio, Cisterna, Castiglione d'Asti, Ferrere, Fontanile, Grana Monferrato, Grazzano Monferrato, Incisa Scapaccino, Isola d'Asti, Maranzana, Mombaldone, Mombaruzzo, Mombercelli, Moncalvo, Montaldo Scarampi, Montegrosso d'Asti, Montemagno, Mongardino, Penango, Portocomaro, Quaranti, Revigliasco, Rocca d'Arazzo, Roccaverano, San Damiano d'Asti, San Martino Alfieri, Scurzolengo, Settime, Valfenera, Viarigi, Vigliano d'Asti e Vinchio d'Asti.

Con lo stesso decreto è stato autorizzato nelle zone delimitate dei nominati Comuni lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per l'anno 1961.

(1442)

Delimitazione di zone agrarie della provincia di Viterbo colpite da eventi naturali di carattere eccezionale

Con decreto interministeriale in data 26 aprile 1962, integrativo dei decreti in data 20 gennaio ed 11 aprile 1961, sono state delimitate, a norma della legge 21 luglio 1960, n. 739, le zone agrarie della provincia di Viterbo colpite nell'anno 1960 da eventi naturali di carattere eccezionale, comprese nel territorio dei comuni di Arlena di Castro, Canino, Montalto di Castro, Monteromano, Piansano, Tarquinia, Tessennano e Tuscania.

Con lo stesso decreto è stato autorizzato nelle zone delimitate dei nominati Comuni lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per l'anno 1960.

(1438)

Delimitazione di zone agrarie della provincia di Gorizia colpite da eventi naturali di carattere eccezionale

Con decreto interministeriale in data 6 giugno 1962, sono state delimitate, a norma della legge 21 luglio 1960, n. 739, le zone agrarie della provincia di Gorizia colpite nell'anno 1961 da eventi naturali di carattere eccezionale, comprese nel territorio dei comuni di Brazzano, Capriva del Friuli, Cormons, Mossa, Lucinino, Piedimonte, San Lorenzo di Mossa e Spessa.

Con lo stesso decreto è stato autorizzato nelle zone delimitate dei nominati Comuni lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per l'anno 1961.

(1444)

Delimitazione di zone agrarie della provincia di Reggio Calabria colpite da eventi naturali di carattere eccezionale.

Con decreto interministeriale in data 23 gennaio 1962, sono state delimitate, a norma della legge 21 luglio 1960, n. 739, le zone agrarie della provincia di Reggio Calabria colpite nel l'anno 1959 da eventi naturali di carattere eccezionale, comprese nel territorio dei comuni di Candidoni, Laureana di Borrello, Oppido Mamertino, Rosarno e Serrata.

Con lo stesso decreto è stato autorizzato nelle zone delimitate dei nominati Comuni lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per l'anno 1959.

(1449)

Delimitazione di zone agrarie della provincia di Catanzaro colpite da eventi naturali di carattere eccezionale

Con decreto interministeriale in data 22 gennaio 1962, sono state delimitate, a norma della legge 21 luglio 1960, n. 739, le zone agrarie della provincia di Catanzaro colpite, nel periodo giugno 1958-dicembre 1959, da eventi naturali di carattere eccezionale, comprese nel territorio dei comuni di Cirò, Cirò Marina e Crucoli.

Con lo stesso decreto è stato autorizzato nelle zone delimitate dei nominati Comuni lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per l'esercizio 1958-1959 e per il 2° semestre del 1959.

(1446)

Delimitazione di zone agrarie della provincia di Salerno colpite da eventi naturali di carattere eccezionale

Con decreto interministeriale in data 23 gennaio 1962, sono state delimitate, a norma della legge 21 luglio 1960, n. 739, le zone agrarie della provincia di Salerno colpite nel l'anno 1961 da eventi naturali di carattere eccezionale, comprese nel territorio dei comuni di Caselle in Pittari, Perito e Perdifumo.

Con lo stesso decreto è stato autorizzato nelle zone delimitate dei nominati Comuni lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per l'anno 1961.

(1447)

Delimitazione di zone agrarie della provincia di Brindisi colpite da eventi naturali di carattere eccezionale

Con decreto interministeriale in data 18 dicembre 1961, sono state delimitate, a norma della legge 21 luglio 1960, n. 739, le zone agrarie della provincia di Brindisi colpite nell'anno 1959 da eventi naturali di carattere eccezionale, comprese nel territorio dei comuni di Brindisi, Carovigno, Ceglie Messapica, Cellino San Marco, Cisternino, Fasano, Francavilla Fontana, Latiano, Mesagne, Oria, Ostuni, San Michele Salentino, San Pancrazio Salentino, San Pietro Vernotico, San Vito dei Normanni, Torchiarolo, Torre Santa Susanna e Villa Castelli.

Con lo stesso decreto è stato autorizzato nelle zone delimitate dei nominati Comuni lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per l'anno 1959.

(1443)

Delimitazione di zone agrarie della provincia di Ragusa colpite da eventi naturali di carattere eccezionale

Con decreto interministeriale in data 23 gennaio 1962, sono state delimitate, a norma della legge 21 luglio 1960, n. 739, le zone agrarie della provincia di Ragusa colpite, nell'annata agraria 1958-1959, da eventi naturali di carattere eccezionale, comprese nel territorio dei comuni di Acate, Comiso, Ispica, Pozzallo, Santa Croce Camerina e Vittoria.

Con lo stesso decreto è stato autorizzato nelle zone delimitate dei nominati Comuni lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per l'esercizio finanziario 1958-1959.

(1448)

Delimitazione di zone agrarie della provincia di Forlì colpite da eventi naturali di carattere eccezionale

Con decreto interministeriale in data 29 maggio 1961, integrativo del decreto in data 21 dicembre 1960, sono state delimitate, a norma della legge 21 luglio 1960, n. 739, le zone agrarie della provincia di Forlì colpite nell'anno 1960 da eventi naturali di carattere eccezionale, comprese nel territorio dei comuni di Bertinoro, Borghi, Castrocaro e Terra del Sole, Cesena, Cesena (Sezione Roversano), Civitella, Forlì, Meldola, Mercato Saraceno, Montiano, Predappio, Roncofreddo e Sogliano.

Con lo stesso decreto è stato autorizzato nelle zone delimitate dei nominati Comuni lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per l'anno 1960.

(1445)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA CAMPANIA ED IL MOLISE SEDE IN NAPOLI

Approvazione del piano di zona del comune di Flumeri

Con decreto provveditoriale in data 6 marzo 1963, n. 10996, respinte le opposizioni a firma di: 1) Guerriero Giuseppe di Rocco; 2) Baviello Franceschina; 3) Ianniciello Carmine di Rocco; 4) Genua Michele Rocco; 5) Melchionna Eloisa; 6) Rubino Ida fu Francesco; 7) Giacobbe Maria Teresa e Nicola Corina; 8) Moschella Antonio; 9) Lanza Alessio; 10) Giacobbe Amalia di Marco e Giacobbe Marco fu Emilio; 11) Giacobbe Chiarina; 12) Sisto Matteo; 13) Sisto Maria Domenica; 14) Ianniciello Angelamaria; 15) Giacobbe Francesco; 16) Giacobbe Nicola; 17) Brescia Oreste; 18) Pelosi Enrico; 19) Rubino Giovanni; 20) Caruso Vittorio ed altri; 21) Giacobbe Luigi ed altri; 22) Gestione I.N.A.-Casa, è stato approvato il piano di zona del comune di Flumeri redatto ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167, con efficacia di anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del decreto stesso.

(1414)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 52

Corso dei cambi del 14 marzo 1963 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	621,02	621,06	621,05	621,03	621,05	620,98	620,92	620,95	620,96	621,05
$ Can.	575,60	575,75	575,75	575,625	574,95	575,73	575,65	575,50	575,70	575,75
Fr. Sv.	143,43	143,51	143,46	143,485	143,49	143,51	143,46	143,45	143,50	143,50
Kr. D.	90,04	89,98	90,09	90,045	89,95	90,02	90 —	90 —	90,04	90,05
Kr. N.	86,94	86,88	87 —	86,93	86,90	86,93	86,91	86,90	86,95	86,95
Kr. Sv.	119,72	119,72	119,75	119,73	119,60	119,71	119,72	119,70	119,71	119,72
Fol.	172,60	172,78	172,80	172,82	172,70	172,76	172,82	172,65	172,74	172,75
Fr. B.	12,45	12,45	12,46	12,455	12,4575	12,46	12,452	12,45	12,46	12,465
Franco francese	126,76	126,74	126,77	126,745	126,70	126,73	126,725	126,70	126,73	126,74
Lst.	1739,42	1739,70	1739,95	1739,80	1739,75	1739,10	1739,30	1739 —	1739,15	1738,40
Dm. occ.	155,40	155,46	155,43	155,41	155,38	155,43	155,38	155,35	155,43	155,40
Scell. Austr.	24,04	24,04	24,045	24,0475	24 —	24,05	24,046	24,04	24,04	24,05
Escudo Port.	21,70	21,70	21,73	21,70	21,70	21,68	21,68	21,65	21,68	21,68

Media dei titoli del 14 marzo 1963

Rendita 5 % 1935	116,175
Redimibile 3,50 % 1934	93,65
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	89,575
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,45
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	100,175
Id. 5 % (Città di Trieste)	100,525
Id. 5 % (Beni Esteri)	100,10
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	100,775
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	101,45
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	102,825
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	103,325
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	103,275
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	103,75
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	103,775
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	102,50

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 14 marzo 1963

1 Dollaro USA	620,975
1 Dollaro canadese	575,637
1 Franco svizzero	143,472
1 Corona danese	90,022
1 Corona norvegese	86,92
1 Corona svedese	119,725
1 Fiorino olandese	172,82
1 Franco belga	12,453
1 Franco francese	126,735
1 Lira sterlina	1739,55
1 Marco germanico	155,395
1 Scellino austriaco	24,047
1 Escudo Port.	21,69

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della Società cooperativa agricola e forestale « Caudina », con sede in Cervinara (Avellino).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 23 febbraio 1963, il rag. Antonio Formicola è stato nominato commissario liquidatore della Cooperativa agricola e forestale « Caudina », con sede in Cervinara (Avellino) in sostituzione dell'avv. Domenico Clemente, dimissionario.

(1380)

Sostituzione del commissario liquidatore della Società cooperativa agricola « Lega contadini di San Vito Romano », con sede in San Vito Romano (Roma).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 15 febbraio 1963 l'avv. Guido Barbera è stato nominato commissario liquidatore della Società cooperativa agricola « Lega contadini di San Vito Romano, con sede in San Vito Romano (Roma), già sciolta ai sensi dell'art. 2544 Codice civile con provvedimento del 31 luglio 1962, in sostituzione del rag. Costantino Del Pizzo.

(1382)

Sostituzione del commissario liquidatore della Cooperativa di consumo « Fra il personale civile e militare della regia marina, dipendente dalla Direzione dei servizi del genio navale di Castellammare di Stabia, ed i congiunti degli operai della regia corderia dispersi o prigionieri - CO.MAR », con sede in Castellammare di Stabia (Napoli).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 18 febbraio 1963, il dott. Enrico Cappiello è stato nominato commissario liquidatore della Cooperativa di consumo « Fra il personale civile e militare della regia marina, dipendente dalla Direzione dei servizi del genio navale di Castellammare di Stabia, ed i congiunti degli operai della regia corderia dispersi o prigionieri CO.MAR. », con sede in Castellammare di Stabia (Napoli), in sostituzione del prof. Nicola Potito, dimissionario.

(1381)

Nomina del commissario liquidatore della Società cooperativa edilizia edificatrice Baracca, con sede in Milano

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 28 gennaio 1963, il dott. Giovanni Andreottola è stato nominato commissario liquidatore della Società cooperativa edilizia edificatrice Baracca, con sede in Milano, già sciolta con decreto ministeriale 12 giugno 1958, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile.

(1128)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Revoca del decreto ministeriale in data 19 dicembre 1962, con il quale sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della Società cooperativa agricola, industriale « Monfenera », con sede in Pederobba (Treviso), ed era stato nominato un commissario governativo.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 1° marzo 1963, è stato revocato il precedente decreto emesso in data 19 dicembre 1962, con il quale venne disposta la revoca del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci della Società cooperativa agricola, industriale « Monfenera », con sede in Pederobba (Treviso), costituita in data 26 febbraio 1950 per atto del notaio dott. Carlo Marcati, e venne nominato commissario governativo il dottor Sergio Innocenti per il periodo di sei mesi dalla data del decreto stesso.

(1331)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Rettifiche apportate a precedenti decreti di ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 23 dicembre 1962 registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1963 registro n. 13 Difesa-Esercito, foglio n. 40

I seguenti decreti relativi a concessioni di ricompense al valor militare sono rettificati come qui di seguito indicato:

decreto presidenziale 4 febbraio 1955, registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 1955, n. 12, foglio n. 33 Bollettino ufficiale 1955, dispensa 18, pagina 2184:

Bottaro Paolo di Carlo e fu Repetto Maria, da Fraconalto (Alessandria), caporal maggiore 1° battaglione alpini « Cuneense », classe 1911. Il grado viene così rettificato: sergente maggiore;

decreto presidenziale 16 ottobre 1952, registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1952, registro n. 55 Esercito, foglio n. 201 Bollettino ufficiale 1953, dispensa 2, pagina 191:

Melillo Antonio fu Girolamo e di Taronna Lucia, da Orta Nova (Foggia), classe 1912, tenente del genio complemento 29ª Compagnia genio telegrafisti. Il nome viene così rettificato: Angelantonio;

regio decreto 18 agosto 1939, registrato alla Corte dei conti il 28 settembre 1939, registro n. 34, foglio n. 197 Bollettino ufficiale 1939, dispensa 66, pagina 6596:

Petrane Pietro fu Antonio e di Maddalone Luigia, da Forino (Avellino), caporale 1° reggimento fanteria « Frecce Azzurre ». Il cognome viene così rettificato: Petrone;

regio decreto 22 marzo 1913, registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 1913, registro n. 43, foglio n. 159 Bollettino ufficiale 1913, dispensa straordinaria, pagina 512:

Toniussi Agostino da Majano (Udine), soldato, matricola 50793. Il cognome viene così rettificato: Toniutti.

(1235)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Estratto dal verbale di nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Villafrati (Palermo), in liquidazione coatta.

Nella riunione del 15 febbraio 1963, tenuta dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Villafrati (Palermo), in liquidazione coatta, il rag. Michele Pilato è stato nominato presidente del Comitato stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 67, comma 8° del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni.

([illegible])

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Concorso per esami e per titoli a venti posti di tenente medico in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni concernenti l'ordinamento della Marina militare;

Visto l'art. 7 del regio decreto 4 aprile 1939, n. 902;

Vista la legge 18 dicembre 1952, n. 2386, concernente il riordinamento dei ruoli, quadri organici e nuovi limiti di età per la cessazione dal servizio permanente effettivo, degli ufficiali di Marina e successive modificazioni;

Visto il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami e per titoli a venti posti di tenente medico in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo.

Il concorso avrà luogo nella località ed alla data che saranno determinate con successivo provvedimento e comunicate in tempo utile, con avviso personale, ai concorrenti.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso i laureati in medicina e chirurgia che abbiano ottenuto l'abilitazione all'esercizio professionale a norma delle vigenti disposizioni e che non abbiano superato l'età di 30 anni alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 5 del presente bando per la presentazione della domanda.

Art. 3.

I concorrenti dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere cittadini italiani;

b) risultare di buona condotta pubblica e privata;

c) avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio incondizionato militare marittimo, la quale sarà accertata mediante visita sanitaria, a cui i concorrenti saranno sottoposti prima dell'inizio degli esami.

L'altezza ed il perimetro toracico non debbono essere inferiori rispettivamente a m. 1.65 ed a m. 0,83 e dovranno inoltre, essere tra loro in conveniente rapporto così da dare sicuro affidamento dell'indice di robustezza armonica del soggetto.

Il potere visivo deve essere non inferiore a 10/10 in un occhio ed a 4/10 nell'altro a rifrazione corretta; è tollerata la miopia non superiore alle 4 diottrie e l'ipermetropia non superiore alle 5 diottrie, e se vi è astigmatismo dovrà essere di grado tale che la miopia e la ipermetropia totale non sia superiore rispettivamente alle 4 e 5 diottrie nel meridiano peggiore.

La sensibilità cromatica da accertarsi con le lane colorate e con le tavole pseudocromatiche deve essere normale.

La funzione auditiva deve essere normale; la percezione della voce afona deve avvenire ad un minimo di 8 metri di distanza in un orecchio ed a 5 nell'altro.

Saranno causa di inidoneità i disturbi della parola (dislalia, disartria) anche lievi.

Contro il risultato di tale visita non sono ammessi ricorsi nè domande di visite superiori.

Art. 4.

I limiti di età, stabiliti nel precedente art. 2, sono elevati, oltre che per motivi razziali come stabilito dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) di cinque anni:

1) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

2) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione;

3) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

4) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possono farvi ritorno;

5) per i profughi dell'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, ed alla legge 4 marzo 1952, n. 137;

6) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione.

I limiti di età, stabiliti nel precedente art. 2, sono elevati inoltre:

– a 39 anni:

a) per i combattenti ed assimilati decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili fra di loro, purchè complessivamente il candidato non superi il 40° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione.

Art. 5.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata da L. 200, secondo l'allegato schema, dovrà pervenire al Ministero della difesa-Marina - Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici Divisione stato giuridico, entro e non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

La domanda indirizzata al Ministero della difesa-Marina, oltre al nome e cognome del candidato, dovrà contenere le seguenti indicazioni e dichiarazioni:

a) la data, il luogo di nascita ed il luogo di residenza attuale del candidato;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il Comune ove il candidato è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso;

e) specificare la data, la sede ed il voto di laurea nonchè la data e la sede della conseguita abilitazione professionale;

f) la posizione nei riguardi del servizio militare;

g) la lingua o le lingue straniere nelle quali desidera sostenere l'esame e gli esami facoltativi previsti nell'art. 4 delle istruzioni allegate, specificandone i relativi titoli;

h) preciso recapito e indirizzo della famiglia con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni.

Nel caso che il candidato abbia diritto agli aumenti dei limiti di età previsti per i coniugati, con o senza prole, o per i vedovi con prole, dovrà farne menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando il numero dei figli viventi.

Del pari il candidato dovrà notificare l'eventuale possesso dei requisiti che diano diritto ai benefici per i combattenti e per i colpiti dalle leggi razziali di cui al precedente art. 4.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio nel quale essi prestano servizio.

Alla domanda dovranno essere unite:

1) una fotografia recente del candidato, formato tessera, a mezzo busto, su fondo bianco, applicata su carta da bollo da L. 200 sulla quale il candidato stesso dovrà apporre la propria firma. La firma e la fotografia dovranno esere autenticate da un notaio;

2) i titoli scientifici — in triplice copia — e di carriera indicati dal candidato come nella precedente lettera g) e previsti dagli articoli 13 e 15 (lettere a), b) e c) delle allegate « Istruzioni ».

Art. 6.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che avranno fatto pervenire la domanda con la fotografia non attenendosi tassativamente alle norme indicate nel precedente art. 5.

Non saranno presi in considerazione i titoli scientifici e di carriera che non perverranno alla Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici del Ministero della difesa-Marina entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il Ministro per la difesa può escludere, con decreto motivato, dal concorso, quei concorrenti che non risultassero in possesso di uno dei requisiti richiesti.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice è nominata dal Ministro per la difesa ed è composta come segue:

Presidente: Un ufficiale ammiraglio o un ufficiale generale medico;

Membri: Due ufficiali superiori medici o, qualora il presidente sia un ufficiale ammiraglio, un ufficiale generale medico ed un ufficiale superiore medico, due professori della Facoltà di medicina e chirurgia delle Università o, primari di ospedali;

Segretario (senza voto): Un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della difesa-Marina con qualifica non inferiore a consigliere di 1ª classe.

Alla Commissione esaminatrice, in sostituzione di due membri civili ordinari, sarà aggregato un professore della lingua su cui verte l'esame scelto tra quelli che abbiano insegnamento governativo.

Art. 8.

L'esame di concorso si svolgerà secondo le istruzioni e il programma annessi alla presente notificazione.

Art. 9.

I concorrenti che supereranno le prove orali dovranno far pervenire al Ministero della difesa-Marina Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici Divisione stato giuridico, nel termine perentorio di 15 giorni da quello di affissione dell'elenco degli idonei nell'albo della sede di esami i documenti prescritti, in regola col bollo, per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Art. 10.

I candidati utilmente collocati in graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro il termine perentorio di giorni 20 dalla data della lettera di comunicazione, i seguenti documenti in carta legale:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) estratto del registro degli atti di nascita (non certificato di nascita);

4) certificato di stato libero, se trattasi di celibe o di vedovo, stato di famiglia, se di ammogliato.

I vincitori del concorso che otterranno la nomina a tenente, se ammogliati, dovranno entro il termine di due mesi dalla nomina chiedere l'assentimento per il matrimonio contratto.

Sarà revocata la nomina del vincitore del concorso che non avrà ottemperato alla disposizione del precedente comma o non avrà ottenuto l'assentimento;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) documento attestante la posizione militare del concorrente (copia dello stato di servizio o estratto matricolare, per gli ufficiali, copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali od i militari; certificato di esito di leva per i rivedibili ed i riformati; certificato di iscrizione nelle liste di leva, per i giovani che appartengano a classe non ancora chiamata alla leva);

7) originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, del titolo di studio indicato nel precedente art. 2;

8) certificato attestante la conseguita abilitazione professionale;

9) statino dei punti riportati nei singoli esami sia universitari che di abilitazione all'esercizio professionale.

Agli effetti dell'eventuale elevazione dei limiti di età di cui all'art. 2, i candidati dovranno ottemperare a quanto segue:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, dovranno presentare la dichiarazione integrativa da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937, su carta da bollo da L. 100;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione o della lotta di liberazione di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 241, ed alla legge 23 febbraio 1952, n. 93, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa provvista di marche da bollo da L. 100, di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 27200 del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, ovvero quella di cui alla circolare n. 202860 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica.

In luogo della dichiarazione integrativa di cui alla citata circolare n. 5000 dello Stato Maggiore dell'Esercito, i partigiani combattenti riconosciuti ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e coloro che abbiano partecipato ad operazioni della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, potranno presentare, rispettivamente, la dichiarazione loro rilasciata dalle competenti Commissioni locali o dalla apposita Commissione costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I militari o militarizzati prigionieri delle Nazioni Unite dovranno presentare la notificazione che dovrà essere rilasciata dal competente distretto militare;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su carta da bollo da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio il candidato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire la attestazione, su carta da bollo da L. 100, prevista dall'art. 5 del decreto del Ministro *ad interim* per l'Africa italiana 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1948 ed ai fini dell'applicazione dei benefici di cui alla legge 27 febbraio 1958, n. 130, un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Ispettorato del lavoro, da cui risulti lo stato di disoccupazione;

e) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, nonchè i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) su carta da bollo da L. 100 ed ai fini dell'applicazione di cui alla legge 27 febbraio 1958, n. 130, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Ispettorato del lavoro, da cui risulti lo stato di disoccupazione;

f) i profughi dai territori ceduti allo Stato jugoslavo con il trattato di pace e dalla zona *B* del territorio di Trieste di cui all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, dovranno presentare, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dall'art. 1 della legge stessa, un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati, attestante il riconoscimento della qualifica di profugo e lo stato di disoccupazione;

g) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto e del documento di concessione;

h) coloro che siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 100;

i) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dal certificato di stato di famiglia, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti a loro favore dalle vigenti disposizioni, che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

I documenti indicati ai numeri 1), 2), 4) e 5) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti, ufficiali di complemento in servizio temporaneo o impiegati dello Stato di ruolo in servizio, sono esonerati dall'obbligo di presentare i documenti di cui ai nn. 1), 2) e 5) salvo l'obbligo di dimostrare con apposito documento, rilasciato dalle competenti autorità, l'attuale posizione di ufficiale o di impiegato in servizio.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 11.

La classificazione degli idonei sarà fatta per ordine di merito come risulterà dai punti ottenuti.

A parità di punti si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ed all'art. 38 della legge 8 luglio 1926, n. 1178 e successive modificazioni.

Art. 12.

I vincitori del concorso, per ottenere la nomina a tenente, dovranno contrarre arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi con ferma di anni sei a decorrere dalla nomina stessa.

Art. 13.

I vincitori del concorso, assunti in servizio con la nomina di tenente medico, saranno inviati a seguire un corso di integrazione tecnico professionale e di istruzione militare e marinaresca presso la Scuola di sanità militare marittima della durata di non oltre quattro mesi.

Art. 14.

Copie della presente notificazione, con le Istruzioni ed i programmi di esame annessi, potranno essere richiesti alle Direzioni degli ospedali militari marittimi di La Spezia, Taranto, Venezia ovvero al Ministero difesa-Marina Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici Divisione stato giuridico e alla Direzione generale di sanità militare marittima.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 febbraio 1963

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1963
Registro n. 23 Difesa-Marina, foglio n. 246

Istruzioni e programmi per il concorso di ammissione a tenente medico nel Corpo sanitario militare marittimo

ISTRUZIONI GENERALI

Art. 1.

L'ammissione nel Corpo sanitario militare marittimo col grado di tenente medico ha luogo esclusivamente a seguito di concorso per esami che comprendono:

1) prove obbligatorie;
2) prove facoltative.

Art. 2.

Le condizioni per l'ammissione al concorso sono quelle stabilite dal decreto di notificazione del concorso stesso.

Art. 3.

Le prove obbligatorie sono costituite da:
Patologia speciale medica: prova scritta;
Patologia speciale chirurgica: prova scritta;
Semeiotica e clinica medica: prova orale;
Semeiotica e clinica medica: prova pratica;
Semeiotica e clinica chirurgica: prova orale;
Semeiotica e clinica chirurgica: prova pratica;
Medicina operatoria e soccorsi d'urgenza: prova orale;
Medicina operatoria e soccorsi d'urgenza: prova pratica.

Le prove di patologia medica, chirurgica, semeiotica e clinica medica, semeiotica e clinica chirurgica si svolgeranno secondo le istruzioni speciali, articoli 19 e 20; quelle di medicina operatoria e soccorsi d'urgenza secondo l'art. 21 e le tesi relative.

Art. 4.

Le prove facoltative sono costituite da:
esame d'igiene navale;
esame di lingue estere;
esame dei titoli scientifici;
esame dei titoli di carriera.

Art. 5.

Compiute le viste mediche, saranno lasciati liberi i candidati dichiarati non idonei, ai quali il Ministero restituirà appena possibile i titoli ed i documenti personali trasmessi per l'ammissione al concorso.

Art. 6.

Successivamente, la Commissione in seduta privata prenderà visione degli incartamenti dei candidati e dal presidente saranno prestabiliti i relatori dei titoli scientifici, dei quali sarà distribuita una copia a ciascun esaminatore.

Art. 7.

Di ciascuna seduta il segretario redigerà il processo verbale, che letto ed approvato, sarà firmato dai componenti la Commissione.

Art. 8.

Il criterio complessivo della idoneità alla nomina sarà tratto unicamente dalle prove obbligatorie.

Le prove facoltative concorreranno però (articoli 13, 14, 15, 16 e 17) a stabilire la graduatoria fra i candidati già riusciti idonei nelle prove obbligatorie.

Art. 9.

Al termine di ciascuna seduta di esame, la Commissione procederà, a porte chiuse, alle votazioni: dapprima a quella segreta per l'idoneità col sistema delle palline bianche (idoneità) e nere (non idoneità), e poi a quella palese per l'assegnazione dei punti di merito.

Per la votazione palese di merito, ogni membro darà il proprio voto in armonia col risultato della votazione segreta, sia essa ad unanimità, o solo a maggioranza, disponendo ciascuno di venti punti: da 0 a 9 per i non dichiarati idonei e da 10 a 20 per i candidati dichiarati idonei.

Nelle due votazioni i primi a votare saranno i membri civili che fanno parte della Commissione: dopo voteranno i membri militari, in ordine inverso di anzianità.

Art. 10.

Per essere ammessi alle prove orali e pratiche i candidati dovranno aver superato entrambe le prove scritte, che avranno luogo in due giorni successivi. Al termine della correzione e valutazione delle prove scritte sarà affisso l'elenco degli approvati per ordine di merito, secondo la media aritmetica dei voti riportati da ciascuno nelle due prove.

I candidati, nel frattempo lasciati liberi saranno direttamente informati dell'esito, e quelli ammessi alle prove orali invitati a presentarsi alla data stabilita dalla Commissione.

L'ordine con cui dovranno svolgersi le successive prove orali e pratiche obbligatorie sarà stabilito, volta per volta, dal presidente della Commissione, in rapporto alle speciali esigenze del momento.

Art. 11.

I candidati ammessi alle prove orali e pratiche che in una di esse non avranno raggiunto l'idoneità perdono il diritto di presentarsi ai successivi esami. Successivamente, appena possibile a cura del Ministero, saranno loro restituiti i titoli inviati con la domanda d'ammissione al concorso.

I candidati che, qualunque ne sia la causa non si presentino a qualche prova, sono considerati rinunciatari e quindi esclusi dalle eventuali ulteriori prove di esame.

Art. 12.

Ultimate le prove obbligatorie sarà compilata la graduatoria finale di merito in base alla somma dei punti riportati in ognuna delle prove scritte e delle prove orali e pratiche, divisa per cinque. Saranno dichiarati idonei i candidati che avranno riportato una media finale non inferiore a 96.

Art. 13.

Sono titoli scientifici i lavori originali a stampa, sperimentali o di osservazione clinica (per quelli svolti in collaborazione deve essere chiaramente indicata nel lavoro la partecipazione data dal candidato).

Su tali lavori la Commissione, prima di pronunciarsi, sentirà il giudizio dei relatori nominati dal presidente fin dalla prima seduta.

Per la votazione sui titoli scientifici ogni esaminatore dispone da zero a tre punti, per ciascuno di questi titoli.

Art. 14.

La prova facoltativa di lingue estere si svolgerà con le norme di cui alle disposizioni speciali. Per la votazione ogni esaminatore dispone da zero a tre punti.

Alla Commissione esaminatrice, in sostituzione di due membri civili ordinari, sarà aggregato un professore della lingua su cui verte l'esame, scelto tra quelli che abbiano insegnamento governativo.

Per l'esame facoltativo di igiene navale ogni esaminatore dispone da zero a tre punti.

Art. 15.

Si procederà quindi all'esame dei titoli di carriera:

a) i diplomi di specializzazione conseguiti per esami dopo corsi di perfezionamento ufficiali presso Cliniche e Istituti universitari;

b) gli attestati dell'esito favorevole di altri concorsi sostenuti per esami dal candidato;

c) i certificati ufficiali per incarichi professionali lodevolmente disimpegnati almeno per un anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, presso Enti militari, o Ospedali Marina e subordinatamente delle altre FF. AA. Istituti scientifici o Enti statali o parastatali.

Per la votazione sui titoli di carriera ogni esaminatore dispone da zero a otto punti, per il complesso di questi titoli.

Art. 16.

Ultimate le prove facoltative la Commissione compilerà la graduatoria di merito facendo la somma dei punti riportati da ciascun candidato in ogni singola prova, divisa per cinque.

Art. 17.

La graduatoria definitiva sarà data dalla somma della votazione media riportata da ciascun candidato nelle graduatorie finali delle prove obbligatorie e facoltative.

A parità di punti si applicheranno le disposizioni previste dal 2° comma dell'articolo 11 del bando.

La graduatoria finale sarà quindi resa pubblica con i punti da ciascun candidato riportati nelle varie prove obbligatorie e in quelle facoltative.

Art. 18.

Il presidente della Commissione, ad esami ultimati, trasmetterà al Ministero, in tanti plichi suggellati e da lui controfirmati:

1) il risultato della visita medica effettuata ai candidati prima degli esami;

2) i processi verbali delle sedute con i relativi stati delle singole votazioni e quello generale riepilogativo delle votazioni stesse con la classifica dei dichiarati idonei;

3) i lavori scritti di patologia speciale medica e di patologia speciale chirurgica;

4) i titoli scientifici originali;

5) le ricevute di quei candidati che abbiano ritirati i loro incartamenti e titoli.

ISTRUZIONI SPECIALI E PROGRAMMI

Art. 19.

Per le prove scritte di patologia speciale medica e di patologia speciale chirurgica si seguiranno le seguenti norme:

Il tema da svolgere per iscritto, sia di patologia speciale medica che di patologia speciale chirurgica, sarà, estratto a sorte fra tre che la Commissione formulerà ciascuna volta, seduta stante, sull'argomento fornito da capitoli di un trattato delle materie d'esame, aperto in tre punti a mezzo di una stecca da un candidato.

Il tema sarà dettato dal segretario della Commissione, e sarà svolto contemporaneamente da tutti i concorrenti entro quel limite di tempo che avrà stabilito la Commissione, ma che non dovrà superare le otto ore, e sotto la continua vigilanza di almeno due membri della Commissione.

Non è permesso ai candidati di avere con sè libri o manoscritti o pubblicazioni di qualsiasi specie, e neppure carta da scrivere, dovendo il lavoro, a pena di nullità, essere scritto esclusivamente su carta fornita dalla Commissione, portante il timbro di ufficio e la firma del segretario.

Compiuto il lavoro ciascun candidato, senza apporvi la propria firma o altro contrassegno, lo ripiegherà e chiuderà in una busta unitamente ad altra di minore formato, debitamente chiusa, nella quale avrà messo un foglio con il proprio nome, cognome e paternità. Quindi chiusa anche la busta più grande la consegnerà ai membri presenti della Commissione i quali appongono sulla busta stessa il timbro di ufficio e la propria firma.

Nella busta il candidato ha l'obbligo di chiudere la bozza dello scritto; nel caso l'abbia fatto, senza apporvi la firma.

La firma del candidato non verrà scoperta dalla Commissione se non dopo la lettura di tutti i temi e dopo aver ultimato le votazioni di idoneità e di merito di ciascun lavoro.

Art. 20.

Per le prove orali e pratiche di semeiotica e clinica medica e chirurgica valgono le seguenti norme:

In ogni seduta la Commissione dopo aver stabilito il numero dei candidati da esaminare e disposto perchè essi siano appartati in maniera da non poter in alcun modo comunicare con l'esterno, sceglierà il caso clinico da sottoporre all'esame del candidato dopo aver registrata la diagnosi e stabilito il tempo concesso.

I candidati che hanno sostenuto l'esame saranno ancora tenuti appartati in altro locale fino a quando la prova non sia stata effettuata da tutti quelli chiamati per la stessa seduta.

Ciascuna prova clinica risulta in tre parti:

a) osservazione del malato, per la quale l'esaminando dovrà dimostrare cognizione completa dei vari mezzi l'indagine clinica, metodo e precisione d'osservazione. Potrà prendere appunti, e visione dei referti di laboratori eseguiti e ritenuti necessari.

La durata sarà stabilita dalla Commissione e non supererà il termine massimo di trenta minuti.

b) esposizione orale metodica dei sintomi rilevati, illustrazione della conclusione diagnostica alla quale il candidato sara pervenuto, della prognosi e della terapia.

La Commissione potrà rivolgere al candidato domande su tutto quanto può avere attinenza al caso in esame e nella valutazione terrà prevalentemente conto del metodo di esame diretto dell'ammalato, seguito dal candidato.

Art. 21.

Per l'esame orale e pratico di medecina operatoria e soccorsi d'urgenza valgono le seguenti norme:

a) la Commissione convocherà per ogni seduta il numero dei candidati che dovranno sostenere la prova;

b) il candidato, estrarrà a sorte una delle seguenti tesi, ed eseguirà le operazioni a quella corrispondente, nel tempo fissato in precedenza dalla Commissione;

c) risponderà alle domande che la Commissione potrà rivolgergli sulla anatomia della regione interessata dall'atto operatorio e sul metodo operatorio seguito, illustrandone i vantaggi in confronto con altri;

d) risponderà alle domande sugli altri argomenti contenuti nella tesi d'esame, che la Commissione gli rivolgerà;

e) le tesi che non potranno più essere eseguite su cadavere disponibile saranno escluse dall'urna.

TESI

1) Nozioni generali sull'anestesia per inalazione. Emorragia. Generalità sulle suture dei tessuti. Soccorsi di urgenza nelle fratture. Disarticolazione metacarpo falangea del pollice.

2) Trasfusione di sangue e plasma. Generalità sulle ferite dei tessuti molli. Trattamento dello shock traumatico. Allacciatura dell'arteria poplitea.

3) Rachianestesia. Ustioni e loro trattamento. Ritenzione urinaria acuta e suo trattamento. Allacciatura della arteria femorale nel triangolo di Scarpa.

4) Trattamento dei flemmoni in generale e di quello della mano in particolare. Generalità sul trattamento delle lussazioni. Allacciatura dell'arteria ascellare alla 3ª posizione.

5) Anestesia locale e tronculare. Primi soccorsi nei traumi aperti e chiusi del torace. Sindrome addominale acuta. Allacciatura dell'arteria omerale al 3° medio.

6) Generalità sull'allacciatura delle arterie. Metodi di rianimazione; puntura intracardiaca. Primi soccorsi nei traumi cranio-cerebrali. Allacciatura dell'arteria femorale nel canale di Hunter.

7) Asfissia per annegamento. Anestesia generale endovenova. Primo trattamento dei congelati. Principali avvelenamenti da sostanze organiche ed inorganiche. Tracheotomia.

Art. 22.

Per l'esame facoltativo di igiene navale saranno rivolte dalla Commissione domande sui seguenti argomenti

Ambiente navale esterno;

Ambiente navale interno;

Ventilazione — Condizionamento — Riscaldamento a bordo delle navi;

Igiene dell'alimentazione — Razione alimentare del marinaio;

Controllo igienico dei principali alimenti;

Approvvigionamento idrico della nave;

Metodi di potabilizzazione dell'acqua;

Il lavoro subacqueo: fisiologia e patologia del lavoro dei palombari e sommozzatori;

Difesa del personale dalle malattie infettive;

Profilassi internazionale.

Art. 23.

Le prove facoltative di lingue estere constano di esperimento orale, che avrà la durata di dieci minuti e consisterà in una conversazione nella lingua in cui cade l'esame, o in una traduzione, a prima vista, di un brano scelto dal professore, dall'italiano nella linqua estera di cui si sostiene la prova.

Roma, addì 6 febraio 1963

Il Ministro: ANDREOTTI

Modello di domanda su carta da bollo da L. 200.

Al Ministero della Difesa-Marina Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici Divisione stato giuridico. — ROMA

Io sottoscritto
nato a (provincia di .)
il appartenente al Distretto militare (o Capitaneria di porto) di residente a (1) (provincia di .) via n. ., chiedo di essere ammesso al concorso per esami e per titoli a 20 posti di tenente medico in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 15 marzo 1963.

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole, con diritto o meno agli aumenti dei limiti di età) (2);

di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . . (3) . . . . ;

di non aver riportato condanne penali, nè di aver procedimenti penali in corso (4);

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso l'Università di . . . . nell'anno accademico . . . . . . con la votazione di . . .:

di aver conseguito l'abilitazione professionale in data . . . . presso l'Università di . . . .;

di trovarmi nella seguente posizione militare (5) . . . . .

Dichiaro altresì di voler sostenere gli esami facoltativi seguenti . . . . ed allego, giusta art. 5, n. 2, del bando di concorso, i titoli scientifici e di carriera appresso elencati . . . .

Allego una fotografia debitamente bollata ed autenticata.

. . . . . ., li . . . .
(data)

Firma . . . .
(per esteso, cognome e nome leggibile)

Visto per l'autenticità della firma (6) . . . .

---

(1) Luogo di residenza, qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponde con la residenza del concorrente stesso, occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) Specificare il numero dei figli viventi.

(3) In caso di non iscrizione o cancellazione, indicare i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato, oppure l'autorità presso la quale è pendente il procedimento.

(5) Indicare se l'aspirante abbia soddisfatto o meno agli obblighi di leva ed in caso affermativo specificare l'Arma ed il Corpo di appartenenza. Precisare altresì se egli sia in possesso o meno dei requisiti che diano diritto ai benefici previsti per i combattenti, in caso negativo l'aspirante dovrà specificare i motivi, precisando se sia stato giudicato « rivedibile » o « riformato » alla visita medica di leva.

(6) Firma del segretario comunale del Comune di residenza del concorrente, o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari in servizio è sufficiente il visto del comandante di Corpo.

(1460)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Gubbio (Perugia)

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 23 luglio 1962, per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Gubbio (Perugia);

Visto il decreto ministeriale 23 febbraio 1963, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748; 27 giugno 1942, n. 851 ed il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Gubbio, nell'ordine appresso indicato:

N.	Candidato		Punti	
1.	Zaffarano dott. Michele	punti	87,82	su 132
2.	Caporusso dott. Domenico	»	84,21	»
3.	Di Simine dott. Eugenio	»	83,73	»
4.	Pelosi dott. Luigi	»	81,68	»
5.	Schinco dott. Emilio	»	80,64	»
6.	Milella dott. Michele	»	80,22	»
7.	Assenza dott. Salvatore	»	79,02	»
8.	Sardella dott. Pasquale	»	78,73	»
9.	Tarabini dott. Ludovico	»	77,95	»
10.	Bello dott. Pietro	»	77,09	»
11.	Di Filippo dott. Costanzo	»	77,03	»
12.	Sala Tenna Giov. Batt.	»	77,02	»
13.	Varone dott. Domenico	punti	76,96	su 132
14.	Castellaneta dott. Francesco	»	76,72	»
15.	Panebianco dott. Gaetano	»	76,50	»
16.	Costanzo dott. Giuseppe	»	76,45	»
17.	Di Pietro dott. Alfio	»	76,27	»
18.	Fanelli dott. Filippo	»	76,11	»
19.	Caimmi dott. Luigi	»	76,10	»
20.	Carlevaro dott. Oscar	»	75,23	»
21.	Castiglioni Michele	»	75,18	»
22.	Rondinini dott. Aleardo	»	75,13	»
23.	Baventore dott. Francesco	»	74,55	»
24.	Guerrieri dott. Domenico	»	74,37	»
25.	Genovese dott. Stanislao	»	74,21	»
26.	Bertinetti dott. Mario	»	73,97	»
27.	Monaco dott. Settimio	»	73,96	»
28.	Rabacchino dott. Ferdinando	»	73,61	»
29.	Leonardi dott. Aldo	»	73,52	»
30.	Cappiello dott. Attilio	»	73,42	»
31.	Ferri dott. Raffaele	»	73,05	»
32.	Serra Vittorio	»	72,82	»
33.	Lombardi dott. Antonio	»	72,81	»
34.	Cacciatore dott. Vincenzo	»	72,65	»
35.	Colonna Giovanni	»	72,50	»
36.	Ganci dott. Rosario	»	72,30	»
37.	Curcio dott. Antonio	»	72,27	»
38.	Polledri dott. Angelo	»	72,03	»
39.	Lo Iacono dott. Domenico	»	72 —	»
40.	Pieschi dott. Antonio	»	71,95	»
41.	Laudante dott. Carmine	»	71,28	»
42.	Righi dott. Giovanni	»	71,20	»
43.	Cassano dott. Pasquale	»	70,80	»
44.	Pizzurro dott. Carlo	»	70,18	»
45.	Zaccaria dott. Mario	»	69,38	»
46.	Coppa dott. Gerardo	»	68,92	»
47.	Alagna dott. Gaetano	»	68,75	»
48.	Palatiello dott. Vincenzo	»	68,69	»
49.	Salvalaggio dott. Giacomo	»	68,22	»
50.	Belvedere dott. Giuseppe	»	67,36	»
51.	Cagnazzo Raffaele	»	67,33	»
52.	Schlitzer dott. Pasquale	»	66,96	»
53.	Fuscà dott. Cesare	»	66,78	»
54.	D'Alessandria dott. Giuseppe	»	66,55	»
55.	Di Vita dott. Luigi	»	66,53	»
56.	Tollis dott. Aldo	»	66,40	»
57.	Napolitano Aldo	»	65,58	»
58.	Di Mauro dott. Giuseppe	»	65,38	»
59.	Cusumano dott. Lorenzo	»	64,60	»
60.	Barcia dott. Carmelo	»	64,50	»
61.	Medicamento dott. Umberto	»	64,35	»
62.	Verga dott. Vincenzo	»	64,16	»
63.	Rebonato Rinaldo, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748	»	64 —	»
64.	Montefusco dott. Gerardo	»	64 —	»
65.	Lapone Giovanni	»	63,99	»
66.	Priore Alberto, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748	»	63,60	»
67.	Mistrangelo dott. Pio	»	63,60	»
68.	Mancini dott. Rocco	»	63 —	»
69.	Finarelli dott. Arnaldo	»	62,42	»
70.	Magli Francesco	»	62 —	»
71.	Ricciardelli Nicola	»	61,72	»
72.	Franzoni Ferrante	»	61 —	»
73.	Vannocchi Gregorio	»	60,26	»
74.	Russo Luigi	»	59,83	»
75.	Napolitano Alfonso, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748	»	59,66	»
76.	Tobia Pietro	»	59,66	»
77.	Gasponi Vittorio	»	59,60	»
78.	Pastore dott. Ettore	»	59,50	»
79.	Galelli Arturo, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748	»	58,50	»
80.	Di Stefano Ruggiero	»	58,50	»
81.	Bertino dott. Giuseppe	»	58,31	»
82.	Nervo Carlo	»	58 —	»
83.	Trapani Leopoldo	»	56,56	»
84.	D'Andrea Nicandro	»	47,83	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 marzo 1963

p. *Il Ministro*: BISORI

(1451)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Catania

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 3 dicembre 1962, per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe, vacante nella provincia di Catania;

Visto il decreto ministeriale in data 23 febbraio 1963, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604, 9 agosto 1954, n. 748; 27 giugno 1942, n. 851, ed il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe, vacante nella provincia di Catania, nell'ordine appresso indicato:

1. Sanna dott. Orazio punti 113,04 su 150
2. Accardo dott. Alessio » 108,40 »
3. Falsaperla dott. Raffaele » 104,00 »
4. Ferro dott. Girolamo » 103,54 »
5. Palmieri dott. Francesco » 102,50 »
6. Polazzi dott. Tito » 101,50 »
7. Marchica dott. Gaetano » 101,36 »
8. Sardo dott. Gabriele » 99,86 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 marzo 1963

Pel Ministro: BISORI

(1513)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso ad otto posti di tenente di porto in servizio permanente effettivo - ruolo normale.

Il decreto interministeriale in data 26 novembre 1962, registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 1963, registro n. 15 Difesa-Marina, foglio n. 26, riguardante l'approvazione della graduatoria dei candidati dichiarati idonei nel concorso per otto posti di tenente di porto in s.p.e. ruolo normale (di cui al decreto interministeriale in data 28 luglio 1962) è stato pubblicato nel Foglio d'ordine del Ministero della difesa-Marina n. 19, del 6 marzo 1963.

(1510)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SONDRIO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Sondrio.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto 20 dicembre 1962, n. 4577, con il quale è stato bandito pubblico concorso per posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Sondrio al 30 novembre 1962;

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Viste le designazioni dell'Ordine dei medici e delle Amministrazioni comunali interessate;

Visto l'art. 50 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso in questione è costituita come appresso:

Presidente:

Sciaccaluga dott. Angelo, vice prefetto vicario.

Componenti:

Pane dott. Vincenzo, medico proviciale di Sondrio;

Confalonieri prof. Corrado, primario ostetrico dell'Ospedale civile di Sondrio;

Migliori dott. Giuseppe, medico libero esercente, specializzato in ostetricia;

Battaglioni Carla, ostetrica condotta;

Segretario:

Cuppone dott. Michele, consigliere di Prefettura.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede in Sondrio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorno, all'albo pretorio della Prefettura di Sondrio.

Sondrio, addì 6 marzo 1963

Il medico provinciale: PANE

(1457)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BRINDISI

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Brindisi.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 256 del 15 gennaio 1962, con il quale è stato indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1961;

Visto il decreto successivo n. 256 del 17 febbraio 1962, con il quale si modificava l'art. 3 del suddetto concorso;

Ritenuto necessario provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, sul decentramento dei servizi dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Viste le designazioni degli enti interessati;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La Commissione giudicatrice per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in Provincia alla data del 30 novembre 1961 è costituita come appresso:

Presidente:

Brancia dott. Gaetano, vice prefetto.

Componenti:

Barnaba dott. Leonardo, medico provinciale;

Ronzini prof. Mario, primario chirurgo Ospedale « A. Di Summa » di Brindisi;

Vercillo prof. Luigi, primario medico Ospedale civile di San Pietro Vernotico;

Silvestre dott. Ferdinando, medico condotto di Brindisi.

Segretario:

Zecchino dott. Giulio, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto ed avrà la sua sede in Brindisi e San Pietro Vernotico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura di Brindisi.

Brindisi, addì 4 marzo 1963

Il medico provinciale: BARNABA

(1455)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI RIETI

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Rieti

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri decreti n. 2968 dell'11 settembre 1962 e numero 2968/1 del 15 ottobre 1962, con i quali venivano assegnate le condotte mediche vacanti in provincia di Rieti alla data del 20 ottobre 1960 ai candidati dichiarati vincitori del concorso bandito con decreti del medico provinciale n. 2672 del 25 luglio 1960 e del 20 ottobre 1960;

Considerato che, a seguito della rinunzia dei concorrenti che precedoon il dott. Francesco Cavaleri nella graduatoria per l'assegnazione della condotta medica di Collegiove, occorre modificare il decreto n. 2968/1 del 15 ottobre 1962;

Viste le domande dei candidati con l'indicazione delle sedi preferenziali;

Viste le dichiarazioni di accettazione e di rinunzia dei candidati stessi;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il sottosegnato sanitario, a seguito di rinunzia dei concorrenti che lo precedono nella graduatoria in premessa, è dichiarato vincitore della condotta medica sottosegnata:

Cavaleri Francesco: Collegiove.

Il sindaco di Collegiove è incaricato per la parte di competenza della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Rieti e, per otto giorni consecutivi, all'albo del Comune predetto e all'albo dell'Ufficio del medico provinciale di Rieti.

Rieti, addì 6 marzo 1963

Il Medico provinciale: DE SENA

(1489)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI BARI

Graduatoria generale del concorso per il conferimento di un posto di veterinario comunale addetto al mercato ittico all'ingrosso del comune di Molfetta.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2736 del 5 settembre 1961, col quale venne indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di un posto di veterinario comunale addetto al mercato ittico all'ingrosso del comune di Molfetta;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso medesimo, nominata con decreto n. 4516, del 7 novembre 1962, nonchè la graduatoria di merito dalla stessa formulata;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso in narrativa:

1. Tatulli Saverio . punti 154,71 su 200
2. Battista Vito . » 151,46 »
3. Tripaldi Nicola Maria . » 136,83 »
4. Cappella Domenico » 115,50 »

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del veterinario provinciale di Bari e del Comune interessato.

Bari, addì 5 marzo 1963

Il veterinario provinciale: FERRARO

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2736 del 5 settembre 1961, con il quale veniva indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di un posto di veterinario comunale addetto al mercato ittico all'ingrosso del comune di Molfetta;

Visto il proprio decreto n. 1131, del 5 marzo 1963, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso di cui sopra;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il dott. Saverio Tatulli è dichiarato vincitore del concorso al posto di veterinario comunale addetto al mercato ittico all'ingrosso del comune di Molfetta.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del veterinario provinciale di Bari e del Comune interessato.

Bari, addì 5 marzo 1963

Il veterinario provinciale: FERRARO

(1499)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.